SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 24

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 31 gennaio 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
VIA PRINCIPE UMBERTO 4 - 00185 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in Piazza G. Verdi 10 è stato trasferito temporaneamente nella sede di via Principe Umberto 4, 00185 Roma

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 15 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della Gazzetta Ufficiale i canoni di abbonamento a partire dall'anno 2011. Contemporaneamente sono state inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 30 gennaio 2011.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2011 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 24

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Elenco di aziende con provvedimenti C.I.G.S. emanati dal 24 novembre 2010 al 30 novembre 2010Istanze presentate entro il 31 gennaio 2010 utilizzando il modello CIGS/SOLID-1 *(11A00671)*

Elenco di aziende con provvedimenti C.I.G.S. emanati dal 1° dicembre 2010 al 7 dicembre 2010Istanze presentate entro il 31 gennaio 2010 utilizzando il modello CIGS/SOLID-1 *(11A00672)*

Elenco di aziende con provvedimenti C.I.G.S. emanati dal 24 novembre 2010 al 30 novembre 2010 *(11A00673)*

Elenco di aziende con provvedimenti C.I.G.S. emanati dal 1 º dicembre 2010 al 7 dicembre 2010 *(11A00674)*

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 ottobre 2010.

Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n.1611, nonché l'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889, e l'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n.103;

Considerata l'opportunità di autorizzare l'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n.13;

Di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Decreta:

L'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

Il presente decreto sarà sottoposto alle procedure di controllo previste dalla normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2010

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro della giustizia
ALFANO

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2010, Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 20, foglio n. 185

11A00968

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 gennaio 2011.

Proroga dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le regioni Sardegna e Veneto, nei mesi di novembre e dicembre 2008.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 11 dicembre 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 2008, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in tutto il territorio nazionale, relativamente agli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di novembre e di dicembre 2008;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio e del 1° marzo 2010, con i quali il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2010;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 luglio 2010, con il quale si è disposta la revoca dello stato di emergenza in argomento con riferimento alle Regioni Calabria, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Valle d'Aosta;

Ravvisata, altresì, la necessità, per le Regioni Sardegna e Veneto, di mantenere l'assetto straordinario e derogatorio al fine di consentire alle stesse il completamento degli interventi straordinari in corso di esecuzione per il definitivo rientro dall'emergenza;

Viste le note delle regioni Sardegna e Veneto, datate rispettivamente 22 dicembre 2010 e 12 gennaio 2011, con le quali si rappresenta la necessità di prorogare lo stato di emergenza in rassegna;

Ritenuto, quindi, che nel caso di specie ricorrono i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione 21 gennaio 2011;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 30 luglio 2011, lo stato di emergenza per gli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito tutto il territorio nazionale nei mesi di novembre e dicembre 2008, con riferimento alle regioni Sardegna e Veneto.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

11A00965

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 gennaio 2011.

Proroga dello stato di emergenza in relazione ai gravi eventi sismici che hanno colpito le province di Parma, Reggio Emilia e Modena il giorno 23 dicembre 2008.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 gennaio 2009, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, fino al 31 dicembre 2009, in relazione ai gravi eventi sismici che hanno colpito le province di Parma, Reggio Emilia e Modena il giorno 23 dicembre 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 gennaio 2010, con il quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2010;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista la nota in data 13 dicembre 2010 con la quale il Presidente della Regione Emilia-Romagna, nel trasmettere una relazione tecnica sulle iniziative adottate, ha rappresentato l'esigenza di una proroga dello stato di emergenza al fine di consentire il rapido affidamento degli interventi approvati nei piani straordinari;

Considerato che sono ancora in corso le iniziative di carattere urgente necessarie alla rimozione delle situazioni di pericolo ed al ritorno alle normali condizioni di vita;

Considerata, quindi, l'esigenza di prevedere una proroga dello stato di emergenza al fine di porre in essere i necessari interventi finalizzati al definitivo rientro nell'ordinario;

Ritenuto che la predetta situazione emergenziale persiste, e che ricorrono, quindi, i presupposti previsti dall'art. 5, comma della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 gennaio 2011;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza in relazione ai gravi eventi sismici che hanno colpito le province di Parma, Reggio Emilia e Modena il giorno 23 dicembre 2008.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

11A00966

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 gennaio 2011.

Proroga dello stato di emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Siciliana.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 febbraio 2010, con il quale è stato prorogato, da ultimo, fino al 31 dicembre 2010, lo stato di emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Siciliana;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza ambientale in rassegna è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista la nota del Presidente della Regione Siciliana - Commissario delegato del 17 gennaio 2011, con la quale, nel trasmettere una relazione in ordine all'attività svolta per il superamento del contesto di criticità in questione, ha rappresentato l'esigenza di mantenere il regime straordinario e derogatorio per consentire di completare le iniziative finalizzate al definitivo ritorno alle normali condizioni di vita;

Ritenuto necessario porre in essere gli ulteriori interventi indispensabili per la salute e per l'ambiente nei siti inquinati nel territorio della regione Siciliana individuati come siti da bonificare di interesse nazionale;

Viste le iniziative poste in essere dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in attuazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2010 recante: «Indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225»;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono nella fattispecie i presupposti previsti dall'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la nota del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 gennaio 2011;

Acquisita l'intesa della regione Siciliana;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 gennaio 2011;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sulla base delle motivazioni di cui in premessa, è prorogato, con la limitazione degli ambiti derogatori alla normativa in materia ambientale, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Siciliana.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

11A00967

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 5 novembre 2010.

Cofinanziamento nazionale del programma di apprendimento permanente (LLP)/Erasmus per l'anno accademico 2009/2010. (Decreto n. 37/2010).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di Rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987, ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'articolo 3, ha preVisto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141, del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n.183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89, del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n.183/1987, a favore dei programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Vista la decisione n. 1720/2006/CE del 15 novembre 2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, per il periodo 2007-2013, un programma d'azione comunitaria di apprendimento permanente (Lifelong Learning Programme) che si articola in quattro sottoprogrammi tra cui quello relativo ad Erasmus riguardante l'istruzione superiore e l'alta formazione e gestito dall'Agenzia Nazionale LLP Italia;

Vista la decisione n. 1357/2008/CE del 16 dicembre 2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1720/2006/CE del 15 novembre 2006;

Visto l'Accordo n. 2009-0121 del 28-04-2009, tra la Commissione europea e l'Agenzia nazionale LLP Italia, concernente la gestione e l'erogazione dei fondi comunitari relativi al programma d'azione comunitaria di apprendimento permanente (Lifelong Learning Programme) che in allegato riporta la versione consolidata del Piano di lavoro siglato il 17 dicembre 2008 dall'Agenzia Nazionale LLP Italia e dal Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca;

Visti gli Accordi finanziari decentrati tra l'Agenzia nazionale LLP Italia e le Istituzioni dell'Alta formazione artistica e musicale che riconoscono contributi comunitari per un ammontare complessivo di euro 1.430.528,50;

Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, prot. n. 4642 del 16/04/2010 con la quale, per l'anno accademico 2009/2010, a fronte dei suddetti contributi comunitari pari ad euro 1.430.528,50, si richiede il cofinanziamento nazionale, di pari importo, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 5 novembre 2010 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale delle azioni ricomprese nel programma di apprendimento permanente (LLP)/Erasmus per l'anno accademico 2009/2010, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, è pari complessivamente ad euro 1.430.528,50, così come specificato, per ciascun beneficiario, nell'allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Le quote a carico del Fondo di rotazione vengono erogate secondo le modalità previste dalla normativa vigente, in base alle richieste inoltrate dal Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il predetto Ministero si attiva anche per la restituzione al Fondo di rotazione di cui al punto 1, delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2010

L'Ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziario registro n. 1 Economia e finanze foglio n. 107.

ALLEGATO

Programma di apprendimento permanente (LLP)/Erasmus -Anno Accademico 2009/2010 Fondo di Rotazione *ex lege* n.183/87	
Istituzioni Beneficiarie del settore AFAM	**Importi**
Conservatorio Statale di Musica "A. Buzzolla" di Adria	18.944,00
Conservatorio di Musica "A.Vivaldi" di Alessandria	4.976,00
Istituto Sup. di Sudi Musicali "G.B. Pergolesi" di Ancona	6.608,00
Conservatorio Statale di Musica "D. Cimarosa" di Avellino	10.190,00
Accademia di Belle Arti di Bari	2.320,00
Accademia di Belle Arti di Bologna	78.667,50
Conservatorio di Musica "G.B. Martini" di Bologna	18.452,00
Conservatorio di Musica "C. Monteverdi" di Bolzano	7.968,00
Conservatorio Statale di Musica "G.Pierluigi da Palestrina" di Cagliari	7.704,00
Conservatorio di Musica "L.Perosi" di Campobasso	21.920,00
Conservatorio Statale di Musica "A.Steffani" di Castelfranco Veneto	7.540,00
Accademia di Belle Arti di Catania	26.720,00
Istituto Sup. di Studi Musicali "V. Bellini" di Catania	7.244,00
Conservatorio di Musica "B.Maderna" di Cesena	7.704,00
Conservatorio Statale di Musica "G.Verdi" di Como	18.832,00
Conservatorio di Musica "S.Giacomantonio" di Cosenza	22.220,00
Ist. Sup. di Studi Musicali - Conservatorio di Musica "G.F. Ghedini" di Cuneo	15.420,00
Istitituto Sup. per le Industrie Artistiche di Faenza	21.814,00
Conservatorio Statale di Musica "G.B. Pergolesi" di Fermo	20.384,00
Conservatorio Statale di Musica "G. Frescobaldi" di Ferrara	13.628,00
Accademia di Belle Arti di Firenze	24.868,00
Istituto Sup. per le Industrie Artistiche di Firenze	26.744,00
Accademia di Belle Arti di Foggia	7.244,00
Conservatorio Statale di Musica "U.Giordano" di Foggia	17.492,00
Accademia di Belle Arti di Frosinone	18.792,00
Conservatorio di Musica "L. Refice" di Frosinone	19.042,00
Conservatorio "N.Paganini" di Genova	3.260,00
Accademia di Belle Arti di L'Aquila	26.320,00
Conservatorio di Musica "A. Casella" di L'Aquila	24.948,00
Conservatorio Statale di Musica "O. Respighi" di Latina	11.128,00
Accademia di Belle Arti di Lecce	14.416,00
Conservatorio di Musica "T. Schipa" di Lecce	14.928,00
Istituto Superiore di Studi Musicali "P.Mascagni" di Livorno	3.622,00
Accademia di Belle Arti di Macerata	48.932,00
Conservatorio di Musica "L.Campiani" di Mantova	7.704,00
Conservatorio Statale di Musica "A. Corelli" di Messina	5.904,00
Accademia di Belle Arti "Brera" di Milano	154.805,00
Conservatorio di Musica "G. Verdi" di Milano	27.692,00
Conservatorio Statale di Musica "N. Rota" di Monopoli	51.426,50
Accademia di Belle Arti di Napoli	20.536,00
Conservatorio di Musica "G. Cantelli" di Novara	10.242,00
Accademia di Belle Arti di Palermo	23.264,00
Conservatorio di Musica "A. Boito" di Parma	7.448,00
Conservatorio di Musica di Perugia	10.886,00

Conservatorio Statale di Musica "G.Rossini" di Pesaro	11.608,00
Conservatorio Statale di Musica "L. D'Annunzio" di Pescara	29.232,00
Conservatorio di Musica "G. Nicolini" di Piacenza	7.244,00
Conservatorio di Musica "F.Cilea" di Reggio Calabria	6.120,00
Istituto Superiore di Studi Musicali "A. Peri" di Reggio Emilia	4.332,00
Accademia di Belle Arti di Roma	59.421,00
Accademia Nazionale di Danza di Roma	18.612,00
Conservatorio Statale di Musica "Santa Cecilia" di Roma	30.420,00
Conservatorio di Musica "F.Venezze" di Rovigo	14.928,00
Conservatorio di Musica "G. Martucci" di Salerno	65.892,00
Conservatorio di Musica "L. Canepa" di Sassari	10.680,00
Istituto Sup. di Studi Musicali "G. Briccialdi" di Terni	4.536,00
Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino	44.183,00
Conservatorio Statale di Musica "G. Verdi" di Torino	13.572,00
Conservatorio Statale di Musica "A. Scontrino" di Trapani	20.738,00
Conservatorio Statale di Musica "F.A. Bonporti" di Trento	25.248,00
Conservatorio Statale di Musica "G.Tartini" di Trieste	32.531,50
Conservatorio Statale di Musica "J. Tomadini" di Udine	21.988,00
Accademia di Belle Arti di Urbino	10.268,00
Istit.Sup. per le Industrie Artistiche di Urbino	18.536,00
Accademia di Belle Arti di Venezia	18.932,00
Conservatorio di Musica "E.F. Dall'Abaco" di Verona	24.274,00
Conservatorio di Musica "F.Torrefranca" di Vibo Valentia	10.220,00
Conservatorio di Musica "A.Pedrollo" di Vicenza	6.114,00
TOTALE	**1.430.528,50**

11A00723

DECRETO 5 novembre 2010.

Cofinanziamento nazionale dei programmi concernenti azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno, di cui al Regolamento CE n. 501/2008 (Dec. C(2010) 4312 del 29.06.2010), prima annualità. (Decreto n. 33/2010).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le Amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CE del Consiglio delle Comunità europee n. 3/2008, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi;

Visto il regolamento CE della Commissione delle Comunità europee n. 501/2008, recante le modalità di applicazione del predetto regolamento CE n. 3/2008;

Vista la decisione della Commissione europea C(2010) 4312 del 29 giugno 2010, con la quale vengono approvati i programmi di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi e fissati i relativi contributi comunitari;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 0012346 del 5 agosto 2010, integrata dalla nota n. 0014428 del 23.09.2010 che quantifica in 2.279.742,00 euro il totale delle spese previste, per la prima annualità, relative ai n. 2 programmi di promozione presentati da Organizzazioni italiane;

Vista la medesima nota n. 0012346 del 4 agosto 2010 che, a fronte di un contributo comunitario di 1.139.871,00 euro, quantifica il fabbisogno statale in 455.948,40 euro, pari al 20 per cento del costo totale dei programmi approvati per l'Italia, restando la differenza a carico degli Organismi proponenti;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno statale alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 5 novembre 2010 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Ai fini della realizzazione dei programmi concernenti azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi, presentati da Organizzazioni italiane, ai sensi dell'art.1 del Regolamento CE n.3/2008, è autorizzato per l'annualità 2010, prima annualità, un cofinanziamento statale di 455.948,40 euro a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata all'AGEA - Organismo pagatore - secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la quota stabilita nel presente decreto anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

4. Eventuali rettifiche apportate dalla Commissione europea alla quota comunitaria, dopo la chiusura del progetto, comportano una riduzione proporzionale della corrispondente quota a carico della legge n. 183/1987. L'eccedenza tra la predetta quota posta a carico del Fondo di rotazione e le somme rideterminate a seguito delle rettifiche comunitarie viene rimborsata al Fondo medesimo.

5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'AGEA - Organismo pagatore - adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi ai programmi ed effettuano i controlli di competenza.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2010

L'Ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziario registro n. 1 Economia e finanze foglio n. 109.

11A00728

DECRETO 5 novembre 2010.

Cofinanziamento nazionale dei programmi concernenti azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi, di cui al Regolamento CE n. 501/2008 (Dec. C(2009) 9404 del 30.11.2009), prima annualità. (Decreto n. 32/2010).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le Amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CE del Consiglio delle Comunità europee n. 3/2008, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi;

Visto il regolamento CE della Commissione delle Comunità europee n. 501/2008, recante le modalità di applicazione del predetto regolamento CE n. 3/2008;

Vista la decisione della Commissione europea C(2009) 9404 del 30 novembre 2009, con la quale vengono approvati i programmi di informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei mercati dei paesi terzi e fissati i relativi contributi comunitari;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 0012179 del 4 agosto 2010, integrata dalla nota n. 0014428 del 23 settembre 2010 che quantifica in 2.113.048,00 euro il totale delle spese previste, per la prima annualità, relative ai n. 3 programmi di promozione presentati da Organizzazioni italiane;

Vista la medesima nota n. 0012179 del 4 agosto 2010 che, a fronte di un contributo comunitario di 1.056.524,00 euro, quantifica il fabbisogno statale in 422.609,60 euro, pari al 20 per cento del costo totale dei programmi approvati per l'Italia, restando la differenza a carico degli Organismi proponenti;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno statale alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 5 novembre 2010 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Ai fini della realizzazione dei programmi concernenti azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi, presentati da Organizzazioni italiane, ai sensi dell'art.1 del Regolamento CE n.3/2008, è autorizzato per l'annualità 2010, prima annualità, un cofinanziamento statale di 422.609,60 euro a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata all'AGEA - Organismo pagatore - secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la quota stabilita nel presente decreto anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

4. Eventuali rettifiche apportate dalla Commissione europea alla quota comunitaria, dopo la chiusura del progetto, comportano una riduzione proporzionale della corrispondente quota a carico della legge n. 183/1987. L'eccedenza tra la predetta quota posta a carico del Fondo di rotazione e le somme rideterminate a seguito delle rettifiche comunitarie viene rimborsata al Fondo medesimo.

5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'AGEA - Organismo pagatore - adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi ai programmi ed effettuano i controlli di competenza.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2010

L'Ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziario registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 111.

11A00729

DECRETO 5 novembre 2010.

Cofinanziamento nazionale del progetto LIFE + Environment 2008 n. 08 NAT-IT-00342 «Development of a quick monitoring index as a tool to assess environmental impacts of transegenic crops», di cui al Regolamento CE n. 614/2007. (Decreto n. 31/2010).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le Amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea n. 614/2007, che istituisce uno strumento finanziario per l'ambiente (LIFE +) e che prevede obiettivi specifici nell'ambito delle tre componenti: LIFE + Natura e biodiversità; LIFE + Politica e governanza ambientali; LIFE + Informazione e comunicazione;

Visto il contratto n. LIFE08 NAT/IT/000342, di concessione del contributo per la realizzazione di apposito progetto, stipulato il 20 novembre 2009 tra la Commissione europea e l'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione in agricoltura, Beneficiario incaricato del coordinamento, che prevede tra i Beneficiari Associati il Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Genetica Vegetale ed altri soggetti nazionali, il cui costo complessivo è pari a 1.822.590,00 euro, finanziato in parte con risorse comunitarie provenienti da LIFE + ed in parte con risorse nazionali;

Vista la nota del Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Genetica Vegetale n. 4012 del 5 agosto 2010, che quantifica in 1.014.274,00 euro il totale delle spese ammissibili di propria competenza, relative al suddetto progetto di durata triennale;

Vista la medesima nota del Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Genetica Vegetale n. 4012 del 5 agosto 2010 che, a fronte di contributi comunitari pari a 507.137,00 euro, quantifica il fabbisogno finanziario statale in 507.137,00 euro, pari al 49 per cento del costo totale ammissibile della propria quota del suddetto progetto approvato;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno statale alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 5 novembre 2010 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Ai fini della realizzazione degli interventi relativi al progetto LIFE + Environment 2008 «Development of a quick monitoring index as a tool to assess environmental impacts of transegenic crops» (LIFE08 NAT/IT/000342), che ha durata triennale, approvato dalla Commissione europea a valere sullo strumento finanziario per l'ambiente LIFE + di cui alle premesse, è autorizzato, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, il cofinanziamento statale di 507.137,00 euro al Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Genetica Vegetale.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Genetica Vegetale, per il tramite del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

3. Eventuali rettifiche apportate dalla Commissione europea alla quota comunitaria, dopo la chiusura del progetto, comportano una riduzione proporzionale della corrispondente quota a carico della legge n. 183/1987. L'eccedenza tra la predetta quota posta a carico del Fondo di rotazione e le somme rideterminate a seguito delle rettifiche comunitarie viene rimborsata al Fondo medesimo.

4. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed il Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Genetica Vegetale adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma ed effettuano i controlli di competenza.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2010

L'Ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziario registro n. 1 Economia e finanze foglio n. 120.

11A00730

DECRETO 5 novembre 2010.

Cofinanziamento nazionale del programma di rilevazione dei dati di contabilità agraria aziendale su tutto il territorio nazionale (rete RICA), per l'anno 2010. (Decreto n. 30/2010).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le Amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 79/65, successivamente sostituito dal regolamento CE n. 1217/2009, relativo all'istituzione di una rete di informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità europea;

Visto il regolamento CE della Commissione delle Comunità europee n. 1291/2009, relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi delle aziende agricole, il cui allegato 1 indica in 11.137 il numero delle aziende contabili da selezionare per l'Italia;

Visto il regolamento CE della Commissione delle Comunità europee n. 1264/2008, che fissa, dall'esercizio contabile 2009, in 155,00 euro la retribuzione forfettaria comunitaria per singola scheda aziendale debitamente compilata, prevista nell'ambito della rete d'informazione contabile agricola;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 7458 del 6 aprile 2010 che quantifica in 7.965.047,97 euro per l'anno 2010 l'ammontare complessivo del fabbisogno finanziario, comprensivo della quota comunitaria e di quella nazionale, necessario per la realizzazione del programma di attuazione della Rete RICA, gestito dall'Istituto nazionale di economia agraria (INEA);

Considerato che l'INEA, nella nota n. 11351 del 14 luglio 2010, chiede la compensazione dell'anticipo della quota comunitaria dell'anno 2010 di 863.117,50 euro, già ricevuto dalla Commissione Europea;

Considerata la necessità di ricorrere, per la differenza tra il predetto fabbisogno di 7.965.047,97 euro e il suddetto anticipo della quota comunitaria di 863.117,50 euro, alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 5 novembre 2010 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Ai fini del funzionamento e della razionalizzazione della rete di rilevazione dei dati di contabilità agraria su tutto il territorio nazionale (Rete RICA), per l'anno 2010, è autorizzato in favore dell'INEA, ente vigilato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un finanziamento di 7.965.047,97 euro a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987. Detto finanziamento è comprensivo della quota comunitaria, che viene pertanto anticipata dal Fondo di rotazione, al quale sarà reintegrata a seguito degli adempimenti prescritti dal regolamento CE n. 1217/2009, richiamato in premessa.

Alla relativa copertura finanziaria si provvede come di seguito specificato:

a) per 863.117,50 euro, relativi all'acconto della quota comunitaria dell'anno 2010, già rimborsati dalla Commissione europea e non ancora erogati dal Fondo di rotazione;

b) per 7.101.930,47 euro con nuove assegnazioni, sempre a valere sulle risorse di cui alla predetta legge n.183/1987.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata direttamente all'INEA secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. Le somme assegnate, pari a 7.965.047,97 euro, già rese disponibili dal predetto Fondo di rotazione e non ancora spese da parte dell'INEA dovranno essere rimborsate al Fondo medesimo oppure potranno costituire acconto per i successivi interventi.

4. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e l'INEA adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi ai programmi ed effettuano i controlli di competenza.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2010

L'Ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziario registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 121.

11A00731

DECRETO 16 dicembre 2010.

Assegnazione di risorse a copertura dell'onere derivante dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai pagamenti relativi ad operazioni cofinanziate per il periodo 2007-2013 dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, di cui al regolamento CE n. 1698/2005, inserite nell'ambito del programma della Rete Rurale Nazionale, a titolarità del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. (Decreto n. 45/2010).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha preVisto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le Amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visto il regolamento CE del Consiglio dell'Unione europea n. 1698 del 20 settembre 2005 concernente il sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che stabilisce gli obiettivi da conseguire per gli anni dal 2007 al 2013, e successive modificazioni;

Visto il regolamento CE della Commissione europea n. 1320/2006 e successive modificazioni, recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal predetto regolamento CE n. 1698/2005;

Visto il regolamento CE della Commissione europea n. 1974/2006, recante disposizioni di applicazione del suddetto regolamento CE n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento CE del Consiglio dell'Unione europea n. 1290 del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune, e successive modificazioni;

Visti i regolamenti CE della Commissione europea n. 883/2006 e n. 885/2006 recanti modalità di applicazione del predetto regolamento CE n. 1290/2005;

Vista la decisione della Commissione C(2007) 3824 del 14 agosto 2007 che approva il programma della Rete Rurale Nazionale, a titolarità del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per il periodo di programmazione 2007/2013, per un importo complessivo di spesa pubblica di 82.919.766,00 euro, di cui 41.459.883,00 euro di quota comunitaria, pari al 50 per cento;

Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 37, concernente la ripartizione delle risorse messe a disposizione dal FEASR, per l'attuazione dei piani di sviluppo rurale di cui al regolamento CE n. 1698/2005 e la definizione del riparto del cofinanziamento pubblico nazionale di detti interventi da porre a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 183/1987 e delle Regioni, per il periodo di programmazione 2007/2013;

Considerato che nella riunione della Conferenza Stato-Regioni del 31 ottobre 2006 è stato raggiunto un accordo unanime sul Piano Strategico Nazionale, sulla proposta di riparto delle risorse messe a disposizione dal FEASR tra le regioni e province autonome e sui criteri di cofinanziamento statale e regionale;

Considerato che, in conformità dell'art. 2 della citata delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 37, è preVisto che il cofinanziamento pubblico nazionale occorrente per l'attuazione del predetto programma della Rete Rurale Nazionale, pari a 41.459.883,00 euro, per il 100% fa carico al predetto Fondo di rotazione;

Considerato che, relativamente alla quota di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, si è già provveduto al finanziamento dell'acconto del 7 per cento, nonché all'assegnazione delle annualità 2007, 2008 e 2009;

Visto il decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito in legge 1 ottobre 2010, n. 163, che nell'allegato all'art. 2-*ter* prevede che l'onere derivante dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai pagamenti relativi ad operazioni cofinanziate per il periodo 2007-2013 dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e dal Fondo europeo per la pesca (FEP), nonché dai regolamenti (CE) n. 1543/2000 del Consiglio, del 29 giugno 2000, e n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, inserite nell'ambito di interventi a titolarità del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, pari a 25,5 milioni di euro, fa carico alle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183;

Vista la nota n. 8231 del 16 settembre 2010 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali specifica la ripartizione dei suddetti 25,5 milioni di euro, in 16,5 milioni di euro per la copertura dell'IVA sugli interventi previsti nel predetto programma della Rete Rurale Nazionale, relativo alla programmazione 2007-2013, e in 9 milioni per la copertura dell'IVA sugli interventi del settore della pesca;

Considerato che del predetto importo di 25,5 milioni di euro, 16.583.953,20 euro, pari al 20% della spesa pubblica totale di 82.919.766,00 euro, è il fabbisogno relativo al predetto programma della Rete Rurale Nazionale, cofinanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), da porre a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Considerato che la quota di risorse di competenza del citato Fondo di rotazione viene messa a disposizione dell'Organismo pagatore AGEA, previa indicazione dell'AGEA Coordinamento, sulla base delle procedure di cui agli artt. da 25 a 28 del regolamento (CE) 1290/2005 ed al decreto 2 aprile 2007 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 16 dicembre 2010 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Per l'attuazione delle misure ricomprese nel programma della Rete Rurale Nazionale sono assegnati 16.583.953,20 euro, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, per la copertura dell'onere derivante dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai pagamenti relativi ad operazioni cofinanziate, per il periodo 2007-2013, dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), come previsto all'art. 2-*ter* del citato decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito in legge 1° ottobre 2010, n. 163.

2. Il predetto importo di 16.583.953,20 euro, a carico del Fondo di rotazione, viene trasferito all'Organismo pagatore AGEA, previa indicazione mensile dell'AGEA Coordinamento, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

3. Le eventuali rettifiche della quota comunitaria apportate dalla Commissione Europea, in sede di liquidazione dei conti FEASR, comporteranno una riduzione della corrispondente quota a carico della legge n. 183/1987. L'eccedenza tra la quota posta a carico del Fondo di rotazione, autorizzata per l'intero periodo di programmazione 2007/2013, e le somme rideterminate a seguito delle rettifiche comunitarie costituisce acconto per le annualità successive.

4. L'AGEA, in qualità di autorità di coordinamento, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, comunica, per l'annualità di riferimento, al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - I.G.R.U.E gli importi della quota comunitaria riconosciuti, erogati ed eventualmente rettificati dalla Commissione Europea, al fine di consentire le necessarie operazioni di compensazione da apportare nelle annualità successive a quella dell'esercizio di riferimento.

5. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e l'Organismo pagatore AGEA adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per l'integrale utilizzo, entro le scadenze previste, delle risorse assegnate ed effettuano i controlli di competenza.

6. L'AGEA Coordinamento invia al Sistema Informativo della Ragioneria Generale dello Stato (SIRGS) i dati per le necessarie rilevazioni.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2010

L'Ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziario registro n. 1 Economia e finanze foglio n. 118.

11A00724

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 27 gennaio 2011.

Pubblicazione del numero dei cittadini italiani residenti nelle ripartizioni della circoscrizione estero, alla data del 31 dicembre 2010.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 6, comma 1 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, che prevede che vengano individuate, nell'ambito della circoscrizione Estero, le ripartizioni comprendenti Stati e territori afferenti a:

a) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione Russa e della Turchia;

b) America meridionale;

c) America settentrionale e centrale;

d) Africa, Asia, Oceania e Antartide;

Visto l'art. 7, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, che prevede che, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno, venga pubblicato il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni, sulla base dei dati dell'Elenco aggiornato, riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente;

Visto l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero al 31 dicembre 2010;

Decreta:

I cittadini italiani residenti all'estero iscritti, al 31 dicembre 2010, nell'elenco aggiornato previsto dall'art. 5 della citata legge n. 459/2001, sono così ripartiti:

Europa: 2.264.417

America Meridionale: 1.244.423

America Settentrionale e Centrale: 383.739

Africa, Asia, Oceania e Antartide: 222.656

La tabella degli Stati e Territori afferenti alle quattro ripartizioni è allegata al decreto, di cui fa parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 2011

Il Ministro dell'interno: MARONI

Il Ministro degli affari esteri: FRATTINI

ALLEGATO

TABELLA STATI/TERRITORI

EUROPA (compresi i territori asiatici della Federazione Russa e della Turchia):

ALBANIA
ANDORRA
ANTILLE OLANDESI CENTROAMERICANE
ANTILLE OLANDESI SUDAMERICANE
ARMENIA
ATOLLO DI CLIPPERTON
AUSTRIA
AZERBAIGIAN
BELGIO
BIELORUSSIA
BOSNIA-ERZEGOVINA
BULGARIA
CIPRO
CROAZIA
DANIMARCA
DOMINIO DI GIBILTERRA
ESTONIA
EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA
FEDERAZIONE RUSSA
FINLANDIA
FRANCIA
GEORGIA
GEORGIA DEL SUD E SANDWICH AUSTRALI
GERMANIA
GRECIA
GROENLANDIA
GUYANA FRANCESE
IRLANDA
ISLANDA
ISOLA DELLA MARTINICA
ISOLA DELLA RIUNIONE
ISOLA DI ANGUILLA
ISOLA DI ARUBA
ISOLA DI GUADALUPA
ISOLA DI MAN
ISOLA DI MONTSERRAT
ISOLA DI PITCAIRN
ISOLE BERMUDE
ISOLE CAYMAN
ISOLE DELLA NUOVA CALEDONIA
ISOLE FAER OER
ISOLE FALKLAND
ISOLE NORMANNE
ISOLE TURKS E CAICOS
ISOLE VERGINI BRITANNICHE
ISOLE WALLIS E FUTUNA
Kosovo
LETTONIA
LIECHTENSTEIN
LITUANIA
LUSSEMBURGO
MALTA
MAYOTTE
MOLDOVA
MONACO
MONTENEGRO
NORVEGIA
PAESI BASSI
POLINESIA FRANCESE
POLONIA
PORTOGALLO
REGNO UNITO
REPUBBLICA CECA
REPUBBLICA DI SERBIA
ROMANIA
SAINT PIERRE E MIQUELON
SAN MARINO
SANTA SEDE
SANT'ELENA
SLOVACCHIA
SLOVENIA
SPAGNA
SVEZIA
SVIZZERA
TERRITORI AUSTRALI ED ANTARTICI FRANCESI
TERRITORIO BRITANNICO DELL'OCEANO INDIANO
TURCHIA
UCRAINA
UNGHERIA

America Meridionale	**America Settentrionale e Centrale**	
ARGENTINA BOLIVIA BRASILE CILE COLOMBIA ECUADOR GUYANA PARAGUAY PERU' SURINAME TRINIDAD E TOBAGO URUGUAY VENEZUELA	ANTIGUA E BARBUDA BAHAMAS BARBADOS BELIZE CANADA COSTARICA CUBA DOMINICA EL SALVADOR GIAMAICA GRENADA GUATEMALA HAITI HONDURAS ISOLE MARIANNE SETTENTRIONALI	ISOLE VERGINI AMERICANE MESSICO NICARAGUA PANAMA REPUBBLICA DOMINICANA SAINT KITTS E NEVIS SAINT LUCIA SAINT VINCENT E GRENADINE STATI UNITI D'AMERICA STATO LIBERO ASSOCIATO DI PORTORICO

AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE		
AFGHANISTAN ALGERIA ANGOLA ARABIA SAUDITA ATOLLO DI NIUE AUSTRALIA BAHREIN BANGLADESH BENIN BHUTAN BOTSWANA BRUNEI BURKINA FASO BURUNDI CAMBOGIA CAMERUN CAPO VERDE CIAD COMORE CONGO COSTA D'AVORIO EGITTO EMIRATI ARABI UNITI ERITREA ETIOPIA FIGI FILIPPINE GABON GAMBIA GERUSALEMME GHANA GIAPPONE GIBUTI GIORDANIA GUINEA GUINEA BISSAU GUINEA EQUATORIALE HONG KONG INDIA INDONESIA	IRAN IRAQ ISOLE COOK ISOLE MARSHALL ISOLE SALOMONE ISRAELE KAZAKHSTAN KENYA KIRGHIZISTAN KIRIBATI KUWAIT LAOS LESOTHO LIBANO LIBERIA LIBIA MACAO MADAGASCAR MALAWI MALAYSIA MALDIVE MALI MAROCCO MAURITANIA MAURITIUS MONGOLIA MOZAMBICO MYANMAR NAMIBIA NAURU NEPAL NIGER NIGERIA NUOVA ZELANDA OMAN PAKISTAN PALAU PAPUA NUOVA GUINEA QATAR REPUBBLICA CENTRAFRICANA REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO REPUBBLICA DI COREA	REPUBBLICA POPOLARE CINESE REPUBBLICA POPOLARE DEMOCRATICA DI COREA RUANDA SAMOA SAO TOME' E PRINCIPE SENEGAL SEYCHELLES SIERRA LEONE SINGAPORE SIRIA SOMALIA SRI LANKA STATI FEDERATI DI MICRONESIA SUD AFRICA SUDAN SWAZILAND TAGIKISTAN TAIWAN TANZANIA TERRITORI DELLA AUTONOMIA PALESTINESE THAILANDIA TIMOR ORIENTALE TOGO TONGA TUNISIA TURKMENISTAN TUVALU UGANDA UZBEKISTAN VANUATU VIETNAM YEMEN ZAMBIA ZIMBABWE

11A01151

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 12 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Dogaru Gheorghe Adrian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con il quale il sig. Dogaru Gheorghe Adrian, nato a Horezu (Romania) il 29 gennaio 1986, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Licenta in Asistenta Medicala Generala in domeniul Sanatate specializarea Asistenta Medicala Generala» conseguito in Romania presso l'Università «Lucian Blaga» di Sibiu - Facoltà di Medicina «Victor Papilian» nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumeno - Ministero della Sanità della Romania - in data 26 maggio 2010 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso della qualifica professionale indicata, per la Romania, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Licenta in Asistenta Medicala Generala in domeniul Sanatate specializarea Asistenta Medicala Generala» conseguito in Romania presso l'Università «Lucian Blaga» di Sibiu - Facoltà di Medicina «Victor Papilian» nell'anno 2009 dal signor Dogaru Gheorghe Adrian, nato a Horezu (Romania) il 29 gennaio 1986, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

Il sig. Dogaru Gheorghe Adrian è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A00645

DECRETO 12 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Popa Alin Bogdan, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con il quale il sig. Popa Alin Bogdan, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «APT Nivel 3 Calificare domeniul Sanitar», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Alba Iulia nell'anno 2006, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «APT Nivel 3 Calificare domeniul Sanitar», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Alba Iulia nell'anno 2006 dal sig. Popa Alin Bogdan, nato a Medias (Romania) il giorno 27 ottobre 1979, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

Il sig. Popa Alin Bogdan è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A00646

DECRETO 12 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Dorin Stefanica Andrei, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con il quale il sig. Dorin Stefanica Andrei, nato a Iasi (Romania) il 24 dicembre 1986, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Licenta in Asistenta Medicala Generala in domeniul Sanatate specializarea Asistenta Medicala Generala» conseguito in Romania presso l'Università di medicina e farmacia «Gr. T. Popa» di Iasi - Facoltà di medicina nell'anno 2008, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumeno - Ministero della sanità della Romania - in data 8 marzo 2010 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso della qualifica professionale indicata, per la Romania, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Licenta in Asistenta Medicala Generala in domeniul Sanatate specializarea Asistenta Medicala Generala» conseguito in Romania presso l'Università di medicina e farmacia «Gr. T. Popa» di Iasi - Facoltà di medicina nell'anno 2008 dal sig. Dorin Stefanica Andrei, nato a Iasi (Romania) il 24 dicembre 1986, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

Il sig. Dorin Stefanica Andrei è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A00647

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 22 dicembre 2010.

Riparto, per l'anno 2010, del Fondo nazionale per l'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n, 5, concernente il Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità;

Visto l'art. 18, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n, 198, che indica i criteri di ripartizione del Fondo ed, in particolare, riserva all'Ufficio del consigliere nazionale di parità una quota pari al trenta per cento;

Visto l'art. 18, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che destina la restante quota del settanta per cento alle regioni;

Visto l'art. 18, comma 4, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n, 198, che prevede l'istituzione di una Commissione interministeriale per la gestione del Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2009 di «Ripartizione in capitoli delle Unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010» che assegna al capitolo 3971 «Fondo per le attività finalizzate a ridefinire e potenziare le funzioni, il regime giuridico e le dotazioni strumentali dei consiglieri di parità» uno stanziamento in termini di competenza pari a euro 4.389.462,00 che, al netto dell'accantonamento per variazioni negative di bilancio e delle riduzioni apportate in attuazione dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, recante «Misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria» risulta pari a euro 3.596.850,28;

Visto l'art. 61, comma 1, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito nella legge 6 agosto 2008, n, 133, che prevede che, a decorrere dall'anno 2009, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, deve essere ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2007;

Considerato che la spesa complessiva sostenuta nell'anno 2007 sul Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità è stata pari ad euro 4.435,158,10 e che il limite di spesa di cui all'art. 61 per l'esercizio finanziario 2010 è pari ad euro 3.104.610,67;

Ritenuto di dover procedere alla ripartizione tra le regioni del settanta per cento delle risorse disponibili per l'annualità 2010, pari a euro 2.173.227,47;

Considerato l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante la soppressione della partecipazione delle province autonome alla ripartizione di risorse dello Stato previste dalle varie leggi di settore in favore delle regioni ad esclusione dei contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari accesi dalle province autonome di Trento e Bolzano, nonché i rapporti giuridici già definiti;

Ritenuto altresì di dover stabilire, per il periodo 1° gennaio/19 febbraio 2010, ai sensi dell'art. 17, commi 2 e 4, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, per le consigliere ed i consiglieri regionali e provinciali di parità, effettivi e supplenti, ove si tratti di lavoratrici o lavoratori dipendenti oppure di lavoratrici o lavoratori autonomi o liberi professionisti, la misura massima dei permessi non retribuiti o il limite massimo delle ore di attività e l'importo della relativa indennità;

Ritenuto altresì di dover fissare, per il periodo 20 febbraio/ 31 dicembre 2010, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come modificato dall'art. 1, comma 1, numero 2, lettera *n)* del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, l'indennità mensile delle consigliere regionali e provinciali, differenziata tra il ruolo di effettiva e quello di supplente;

Ritenuto inoltre di dover determinare, per l'annualità 2010, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, per la consigliera o il consigliere nazionale di parità, effettiva/o e supplente, ove lavoratrice/ore dipendente, il numero massimo dei permessi non retribuiti e la relativa indennità e, in alternativa, l'importo di un'indennità complessiva in caso di collocamento in aspettativa non retribuita per la durata del mandato, e ove lavoratrice/ore autonomo o libero professionista il numero massimo delle ore di attività e la relativa indennità;

Tenuto conto delle proposta di riparto del settanta per cento delle risorse del 2010 tra le regioni, approvata nella riunione del 25 maggio 2010 dalla Commissione interministeriale, istituita ai sensi dell'art. 18, comma 4, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso in data 18 novembre 2010;

Decreta:

Art. 1.

1. Con riferimento all'esercizio finanziario 2010, la quota di euro 2.173.227,47, pari al settanta per cento delle risorse disponibili sul cap. 3971 per l'annualità 2010, è destinata alle regioni ed è suddivisa tra le stesse secondo la tabella n. 1, allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

2. Le somme riferite alle province autonome di Trento e Bolzano sono indicate esclusivamente ai fini della comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze per consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione dei relativi stanziamenti.

Art. 2.

1. Relativamente all'anno 2010 la misura massima dei permessi non retribuiti e la relativa indennità per le consigliere e i consiglieri nazionali di parità lavoratrici e lavoratori dipendenti, nonché l'indennità ed il numero complessivo delle ore per le consigliere ed i consiglieri nazionali di parità lavoratori e lavoratrici autonomi o liberi professionisti sono fissate come da tabella n. 2 allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. In ogni caso le indennità previste spettano esclusivamente per le ore di attività effettivamente svolte dalle consigliere e dai consiglieri di parità effettivi o dalle consigliere e dai consiglieri di parità supplenti formalmente demandati dal soggetto titolare della funzione e sono sottoposte al regime fiscale e contributivo previsto dalle disposizioni vigenti.

Art. 3.

1. Relativamente al periodo 1° gennaio/19 febbraio 2010 la misura massima dei permessi non retribuiti e le relative indennità per le consigliere ed i consiglieri di parità regionali e provinciali, lavoratrici e lavoratori dipendenti nonché l'indennità ed il numero complessivo delle ore per le consigliere ed i consiglieri regionali e provinciali lavoratrici e lavoratori autonomi o liberi professionisti sono stabilite come da allegate tabelle n. 3A, consigliere e consiglieri regionali, e n. 3B, consigliere e consiglieri provinciali, che formano parte integrante del presente decreto.

2. In ogni caso le indennità previste spettano esclusivamente per le ore di attività effettivamente svolte dalle consigliere e dai consiglieri di parità effettivi o dalle consigliere e dai consiglieri di parità supplenti formalmente demandati dal soggetto titolare della funzione e sono sottoposte al regime fiscale e contributivo previsto dalle disposizioni vigenti.

Art. 4.

l. Per il periodo 20 febbraio/ 31 dicembre 2010, l'indennità mensile attribuita alle consigliere e consiglieri di parità regionali effettive e supplenti è fissata rispettivamente nella misura di euro 500,00 e euro 250,00, come da allegata tabella 4A, e quella attribuita alle consigliere di parità provinciali effettive e supplenti è fissata rispettivamente nella misura di euro 400,00 ed euro 200,00, come da allegata tabella 4B.

2. Il riconoscimento delle predette indennità alle consigliere di parità supplenti è limitato ai soli periodi di effettivo esercizio della supplenza.

Art. 5.

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua il monitoraggio sulle modalità di utilizzo delle risorse di cui all'art. 1 con il supporto dell'ISFOL.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2010

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro per le pari opportunità
CARFAGNA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2011
Uffio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 167

ALLEGATO

Tabella N. 1

Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità

(Art. 18, Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198)

Ripartizione risorse 2010

Regioni e Province autonome	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	Punteggio	RIPARTO
	Peso						
	0,40	0,16	0,17	0,17	0,10		
ABRUZZO	3,6	2,3	2,3	2,1	7,27	3,29	€ **71.491,03**
BASILICATA	1,8	1,0	1,2	0,8	13,43	2,55	€ **55.496,66**
CALABRIA	4,5	3,3	3,5	2,2	5,78	3,90	€ **84.795,35**
CAMPANIA	4,5	9,4	10,6	5,7	0,00	6,09	€ **132.339,45**
EMILIA ROMAGNA	8,2	7,3	5,3	9,4	3,55	7,28	€ **158.308,01**
FRIULI VENEZIA GIULIA	3,6	2,1	1,6	2,3	4,17	2,87	€ **62.296,98**
LAZIO	4,5	9,5	11,9	10,0	1,08	7,16	€ **155.534,29**
LIGURIA	3,6	2,8	2,2	3,0	8,22	3,62	€ **78.655,91**
LOMBARDIA	10,9	16,1	13,0	19,4	2,07	12,67	€ **275.273,51**
MARCHE	4,5	2,6	2,3	3,1	2,22	3,38	€ **73.389,86**
MOLISE	1,8	0,5	0,5	0,5	6,76	1,66	€ **36.060,87**
PIEMONTE	7,3	7,5	7,2	8,7	6,10	7,41	€ **161.046,71**
PROV. DI BOLZANO	0,9	0,8	0,4	1,1	0,00	0,75	€ **16.291,91**
PROV. DI TRENTO	0,9	0,8	0,5	1,1	6,60	1,43	€ **31.052,37**
PUGLIA	5,5	6,7	8,3	4,4	0,98	5,51	€ **119.711,15**
SARDEGNA	7,3	2,8	4,7	2,5	8,50	5,43	€ **117.911,75**
SICILIA	8,2	8,3	10,5	5,4	2,35	7,54	€ **163.777,21**
TOSCANA	9,1	6,3	6,0	7,2	7,14	7,62	€ **165.609,93**
UMBRIA	1,8	1,5	1,7	1,7	2,11	1,76	€ **38.186,48**
VALLE D'AOSTA	0,9	0,2	0,1	0,3	5,77	1,04	€ **22.514,77**
VENETO	6,4	8,0	6,2	9,3	5,89	7,06	€ **153.483,28**
Totale	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	€ **2.173.227,47**

(A) Distribuzione percentuale delle amministrazioni provinciali

(B) Distribuzione percentuale della popolazione femminile dI 15 anni e oltre (Fonte: ISTAT - Rilevazione sulle Forze di Lavoro 2009)

(C) Distribuzione percentuale delle donne in cerca di occupazione (Fonte: ISTAT - Rilevazione sulle Forze di Lavoro 2009)

(D) Distribuzione percentuale delle donne occupate (Fonte: ISTAT - Rilevazione sulle Forze di Lavoro 2009)

(E) Indicatore capacità di spesa 2009 (Fonte:Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Monitoraggio del Fondo per l'attività consigliere/i di parità, 2009)

Il punteggio complessivo è ottenuto come combinazione lineare semplice:[0,40*(A)+0,16*(B)+0,17*(C)+0,17*(D)+0,10*(E)]

Tabella N. 2

Misura dei permessi e importo indennità per l'esercizio delle funzioni
Consigliera/e Nazionale
(ex art. 17, Decreto Legislativo n. 198/2006)
A carico della quota (30%) del Fondo nazionale riservata all'ufficio del Consigliere nazionale di parità (come stabilito dal comma 2, lett. a), art. 18 decreto legislativo 198/2006)
Annualità 2010 – 1 gennaio- 31 dicembre

MONTE ORE DISPONIBILE (ore consigliera/e effettiva/o e supplente)	**100 ore (mensili medie)**

LAVORATRICI/TORI DIPENDENTI	N. MASSIMO PERMESSI RETRIBUITI (*ex comma 1, art. 17, D. Lgs.198/2006*)	50 ore mensili medie	Indennità oraria rapportata alle relative retribuzioni.	
	N. MASSIMO PERMESSI NON RETRIBUITI E INDENNIZZATI	**50 ore mensili medie**	**€ 35,00 lordi l'ora**	**Indennità aggiuntiva annuale € 11.304,00 lordi (comma 5, art. 17 D.Lgs. 198/06)**
LAVORATRICI/TORI AUTONOME/I E LIBERE/I PROFESSIONISTE/I ISCRITTE/I AD ORDINI O ALBI	**N. MASSIMO ORE MENSILI ATTIVITA' INDENNIZZABILE**	**100 ore mensili medie**	**Indennità oraria rapportata alle rispettive tariffe degli ordini o albi di appartenenza.**	
LAVORATRICI/TORI AUTONOME/I E LIBERE/I PROFESSIONISTE/I NON ISCRITTIE/I AD ORDINI O ALBI	**N. MASSIMO ORE MENSILI ATTIVITA' INDENNIZZABILE**	**100 ore mensili medie**	**€ 35,00 lordi l'ora**	
ASPETTATIVA NON RETRIBUITA LAVORATRICI/TORI DIPENDENTI	**INDENNITA' COMPLESSIVA** (*ex comma 5, art. 17 D.Lgs. 198/2006*)	**RISTORO RETRIBUZIONE PERDUTA "al lordo delle ritenute previdenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore"**		**Da definire in relazione alla retribuzione del dipendente**
		COMPENSO ANNUALE ATTIVITA' SVOLTA		**€ 17.520,00 lordi**

Tabella N. 3 A

Misura dei permessi e importo indennità per l'esercizio delle funzioni
Consigliera/e Regionale
(ex art. 17, Decreto Legislativo n. 198/2006)
A carico del 70% del Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità (ex comma 2, lett.b), art. 18 Decreto Legislativo 198/2006)

Periodo 1 gennaio – 19 Febbraio 2010

MONTE ORE DISPONIBILE[1] (ore consigliera/e effettiva/o + supplente)	**100 ore (mensili medie)**

LAVORATRICI/TORI DIPENDENTI	N. MASSIMO PERMESSI RETRIBUITI *(ex comma 1, art. 17, D.Lgs. 198/2006)*	50 ore mensili medie	Indennità oraria rapportata alle relative retribuzioni.
	N. MASSIMO PERMESSI NON RETRIBUITI E INDENNIZZATI	**50 ore mensili medie**	**€ 35,00 lordi l'ora**
LAVORATRICI/TORI AUTONOME/I E LIBERE/I PROFESSIONISTE/I ISCRITTE/I AD ORDINI O ALBI	**N. MASSIMO ORE MENSILI ATTIVITA' INDENNIZZABILE**	**100 ore mensili medie**	**Indennità oraria rapportata alle rispettive tariffe degli ordini o albi di appartenenza.**
LAVORATRICI/TORI AUTONOME/I E LIBERE/I PROFESSIONISTE/I NON ISCRITTE/I AD ORDINI O ALBI	**N. MASSIMO ORE MENSILI ATTIVITA' INDENNIZZABILE**	**100 ore mensili medie**	**€ 35,00 lordi l'ora**

[1] Il "monte ore disponibile" è indicativo, da considerare come numero massimo di ore utilizzabili il cui effettivo utilizzo deve essere calcolato in funzione della sostenibilità economica e quindi condizionato ad una attenta verifica della disponibilità delle risorse. Si precisa inoltre che la/il consigliera/e regionale effettiva/o e la/il consigliera/e regionale supplente attingono al medesimo monte ore ed entro il limite indicato dallo stesso.

Tabella N. 3 B

Misura dei permessi e importo indennità per l'esercizio delle funzioni
Consigliera/e Provinciale

(ex art.17, decreto legislativo n. 198/2006)
A carico del 70% del Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità (ex comma 2, lett.b), art. 18 decreto legislativo 198/2006)

Periodo 1 gennaio – 19 Febbraio 2010

MONTE ORE DISPONIBILE[1] (ore consigliera/e effettiva/o + supplente)	**60 ore (mensili medie)**

LAVORATRICI/TORI DIPENDENTI	N. MASSIMO PERMESSI RETRIBUITI *(ex comma 1, art. 17, D. Lgs.198/2006)*	30 ore mensili medie	Indennità oraria rapportata alle relative retribuzioni.
	N. MASSIMO PERMESSI NON RETRIBUITI E INDENNIZZATI	**30 ore mensili medie**	**€ 35,00 lordi l'ora**
LAVORATRICI/TORI AUTONOME/I E LIBERE/I PROFESSIONISTE/I ISRITTE/ AD ORDINI O ALBI	**N. MASSIMO ORE MENSILI ATTIVITA' INDENNIZZABILE**	**60 ore mensili medie**	**Indennità oraria rapportata alle rispettive tariffe degli ordini o albi di appartenenza.**
LAVORATRICI/TORI AUTONOME/I E LIBERE/I PROFESSIONISTE/I NON ISCRITTE/I ADORIDNI O ALBI	**N. MASSIMO ORE MENSILI ATTIVITA' INDENNIZZABILE**	**60 ore mensili medie**	**€ 35,00 lordi l'ora**

1 Il "monte ore disponibile" è indicativo, da considerare come numero massimo di ore utilizzabili il cui effettivo utilizzo deve essere calcolato in funzione della sostenibilità economica e quindi condizionato ad una attenta verifica della disponibilità delle risorse. Si precisa inoltre che la/il consigliera/e provinciale effettiva/o e la/il consigliera/e provinciale supplente attingono al medesimo monte ore ed entro il limite indicato dallo stesso.

Tabella N. 4 A

Indennità mensile Consigliera/e Regionale
(ex art. 17 Decreto Legislativo n. 198/2006)

A carico del 70% del Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità (ex comma 2, lett.b), art. 18 Decreto Legislativo 198/2006)

Periodo 20 febbraio – 31 dicembre 2010

LAVORATRICI/TORI DIPENDENTI	N. MASSIMO PERMESSI RETRIBUITI *(ex art. 17, comma 1, D.Lgs. 198/2006)*	50 ore mensili medie	
	INDENNITA' MENSILE *(ex art. 17, comma 2,, D. Lgs.198/2006come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera n) numero 2) del Decreto Legislativo 5/2010)*	**EFFETTIVA**	**€ 500,00 lordi**
		SUPPLENTE	**€ 250,00 lordi**
LAVORATRICI/TORI AUTONOME/I O LIBERE/I PROFESSIONISTE/I	**INDENNITA' MENSILE** *(ex art. 17, comma 2,, D. Lgs.198/2006come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera n) numero 2) del Decreto Legislativo 5/2010)*	**EFFETTIVA**	**€ 500,00 lordi**
		SUPPLENTE	**€ 250,00 lordi**

Tabella N. 4 B

Indennità mensile Consigliera/e Provinciale
(ex art. 17 Decreto Legislativo n. 198/2006)

A carico del 70% del Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità (ex comma 2, lett. b), art. 18 Decreto Legislativo 198/2006)

Periodo 20 febbraio – 31 dicembre 2010

LAVORATRICI/TORI DIPENDENTI	N. MASSIMO PERMESSI RETRIBUITI *(ex art. 17, comma 1, D. Lgs.198/2006)*	30 ore mensili medie	
	INDENNITA' MENSILE *(ex art. 17, comma 2,, D. Lgs.198/2006come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera n) numero 2) del Decreto Legislativo 5/2010)*	**EFFETTIVA**	**€ 400,00 lordi**
		SUPPLENTE	**€ 200,00 lordi**
LAVORATRICI/TORI AUTONOME/I O LIBERE/I PROFESSIONISTE/I	**INDENNITA' MENSILE** *(ex art. 17, comma 2,, D. Lgs.198/2006come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera n) numero 2) del Decreto Legislativo 5/2010)*	**EFFETTIVA**	**€ 400,00 lordi**
		SUPPLENTE	**€ 200,00 lordi**

11A01091

DECRETO 14 gennaio 2011.

Concessione del trattamento di cassa integrazione, per i lavoratori della società Aereoporti di Roma SpA. (Decreto n. 56393).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Visto l'accordo governativo del 23.03.2009, di recepimento dell'intesa del 10.03.2009 intervenuta presso la Regione Lazio, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la Aeroporti di Roma Spa, è stato concordato il ricorso al trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un periodo di 24 mesi, in favore di un numero massimo di 130 unità lavorative che verranno poste in CIGS a partire da non oltre il 15 aprile 2009;

Vista la nota della società Aeroporti di Roma Spa, datata 21 aprile 2009, con la quale la società dichiara che la decorrenza del trattamento di cassa integrazione guadagni sarà il 1.06.2009, ferma restando al 14.04.2011 la scadenza del trattamento, secondo quanto previsto dal sopracitato accordo del 23.03.2009;

Visto il decreto n. 53043, del 12/07/2010, con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo di 99 unità lavorative, della società Aeroporti di Roma Spa, per il periodo dall'1.06.2010 al 30.11.2010;

Vista l'istanza con la quale la società Aeroporti di Roma Spa, ha richiesto la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 99 unità lavorative per il periodo dall'1.12.2010 al 14.04.2011;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 99 unità lavorative, per il periodo dall'1.12.2010 al 14.04.2011;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo di 99 unità lavorative, della società Aeroporti di Roma Spa, per il periodo dall'1.12.2010 al 14.04.2011.

Unità: Fiumicino (RM);

Matricola INPS: 7016347787;

Pagamento diretto: NO.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2011

Il Ministro: SACCONI

11A00905

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 6 dicembre 2010.

Rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare.

IL MINISTRO DELLE POLITICHEAGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963 concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 recante regolamento di esecuzione della citata legge 963/1965;

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1980 riguardante le modalità per l'iscrizione nel registro dei pescatori e la disciplina della pesca sportiva e di quella subacquea;

Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1987, n. 249 concernente le norme per la pesca subacquea professionale e per la salvaguardia e la sicurezza dei pescatori subacquei;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153 recante l'attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38 in materia di pesca;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 recante la modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 ed in particolare l'art. 17 in materia di pesca sportiva;

Rm la necessità di provvedere al rilevamento della consistenza dell'attività di pesca sportiva in mare regolata dalla pertinente normativa regionale, nazionale e comunitaria, anche in vista di assicurarne la compatibilità con lo sfruttamento sostenibile delle risorse marine viventi oggetto di pesca;

Sentita la Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura;

Decreta:

Art. 1.

1. In attuazione delle previsioni del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 in premessa citato è promossa la rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare. A detti fini chiunque effettua la pesca a scopo sportivo o ricreativo in mare comunica l'esercizio dell'attività al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura.

2. La comunicazione ha validità triennale e contiene i dati e le informazioni di cui al modello allegato al presente decreto.

3. La comunicazione di cui al comma 2 può essere effettuata dall'interessato, anche per il tramite delle associazioni di settore, on-line attraverso il sito internet www.politicheagricole.gov.it, ovvero presso l'Autorità Marittima.

Art. 2.

1. Il pescatore sportivo o ricreativo esibisce l'attestazione dell'invio della comunicazione, di cui all'art. 1, comma 1.

2. Il pescatore sportivo o ricreativo che, al momento del controllo, non presenti l'attestazione di cui al precedente comma, deve sospendere l'attività di pesca ed effettuare entro 10 giorni dall'accertamento la comunicazione di cui all'art.1 ovvero presentare, all'autorità che ha effettuato il controllo, l'attestazione della comunicazione già effettuata.

3. In materia di controllo e sanzioni si applicano le disposizioni normative vigenti.

Art. 3.

1. Le disposizioni di cui all'art. 2, commi 1 e 2, si applicano a decorrere dal novantesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2010

Il Ministro: GALAN

ALLEGATO

COMUNICAZIONE DI ESERCIZIO DELLA PESCA SPORTIVA E RICREATIVA

GENERALITA'	
COGNOME	
NOME	
CITTADINANZA	
LUOGO DI NASCITA	
DATA DI NASCITA	
PROFESSIONE	
CITTA' DI RESIDENZA	
INDIRIZZO	
SESSO	
CODICE FISCALE	

DATI RICHIESTI ESCLUSIVAMENTE PER FINI STATISTICI

TIPOLOGIA DI PESCA PRATICATA		
DA TERRA	SI	NO
DA UNITA' DA DIPORTO	SI	NO
SUBACQUEA	SI	NO

AREA GEOGRAFICA IN CUI E' PRATICA LA PESCA SPORTIVA/RICREATIVA			
FRIULI VENEZIA-GIULIA		CALABRIA	
VENETO		BASILICATA	
EMILIA ROMAGNA		CAMPANIA	
MARCHE		LAZIO	
ABRUZZO		TOSCANA	
PUGLIA		LIGURIA	
SICILIA		SARDEGNA	
MOLISE			

ATTREZZATURE UTILIZZATE PER PRATICARE LA PESCA SPORTIVA/RICREATIVA	
LENZA A MANO	
CANNA DA PESCA	
PALAMITO O PARANGALI FISSI DI FONDO	
COPPO O BILANCIA	
NATTELLI	
FILACCIONI	
NASSE	
FUCILE O FIOCINA A MANO	
ALTRO (DA SPECIFICARE)	

UNITA' DA DIPORTO UTILIZZATA			
MEZZO NAUTICO PRIVATO	MAI	OCCASIONALMENTE	SEMPRE
MEZZO NAUTICO A NOLEGGIO	MAI	OCCASIONALMENTE	SEMPRE
MEZZO NAUTICO IN "CHARTER FISHING"	MAI	OCCASIONALMENTE	SEMPRE

ASSOCIAZIONI PESCA SPORTIVA O RICREATIVA DI APPARTENENZA	
ASSOCIAZIONE (SPECIFICARE NOME)	
NESSUNA	

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all'art. 13 del D.lgs. 196/2003 in particolare riguardo ai diritti da me riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003, acconsento al trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa.

Con la presente il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa in materia di pesca sportiva e dei relativi limiti di esercizio.

____________, ______________201_

Firma dell'interessato

11A01054

DECRETO 13 gennaio 2011.

Variazione di denominazione di una varietà foraggera iscritta al registro nazionale delle varietà di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto l'art. 17-*bis*, terzo comma, del regolamento di esecuzione della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, che disciplina l'uso di denominazioni di varietà già iscritte al registro nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'articolo 4, commi 1 e 2 e l'art. 16 comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo1997, n. 59;

Visto il D.P.R. 22 luglio 2009, n. 129, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto il decreto ministeriale n. 4153 del 26 febbraio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 69 del 24 marzo 2010, con il quale è stata iscritta, nel relativo registro, la varietà di Festuca arundinacea denominata «Mesa II»;

Vista la nota n. 12196 del 28 maggio 2010, con la quale la Ditta Repros S.r.l., in qualità di rappresentante del costitutore, ha chiesto la modifica della denominazione della varietà sopramenzionata da «Mesa II» a «Inferno»;

Considerato che la denominazione proposta è stata oggetto di pubblicazione sul «Bollettino delle varietà vegetali» n. 5/2010;

Considerato che il controllo effettuato sulla nuova denominazione proposta ha dato esito positivo;

Ritenuto che non sussistono motivi ostativi all'accoglimento della proposta sopramenzionata;

Decreta:

Articolo unico

La denominazione della varietà di Festuca arundinacea «Mesa II», iscritta con decreto ministeriale n. 4153 del 26 febbraio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 69 del 24 marzo 2010, è modificata come indicato nella tabella sotto riportata:

Codice SIAN	Specie	Attuale denominazione	Nuova denominazione
11739	Festuca arundinacea	Mesa II	Inferno

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2011

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

11A00970

DECRETO 17 gennaio 2011.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Dr. Diego Favale – Studio di chimica industriale» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO SAQ
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE
E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185 quinquies prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il decreto 10 novembre 2010 con il quale è stata delegata al dott. Roberto Varese, la firma dei decreti di autorizzazione ai laboratori accreditati in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, a decorrere dal 15 novembre 2010;

Visto il decreto 7 agosto 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 201 del 28 agosto 2008 con il quale al laboratorio Dr. Diego Favale – Studio di chimica industriale, ubicato in Lecce, via Ferrante D'Aragona n. 1 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 17 dicembre 2010 e perfezionata in data 14 gennaio 2011;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 14 dicembre 2010 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio dr. Diego Favale – Studio di chimica industriale, ubicato in Lecce, via Ferrante D'Aragona n. 1, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 13 dicembre 2014 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2011

Il dirigente: VARESE

Allegato

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	OIV MA-AS313-01 R2009
Acidità volatile	OIV MA-AS313-02 R2009
Anidride solforosa libera e solforosa	OIV MA-AS323-04B R2009
Ceneri	OIV MA-AS2-04 R2009
Cloruri	OIV MA-AS321-02 R2009
Estratto secco senza zucchero	OIV MA-AS2-03B R2009
Estratto secco totale	OIV MA-AS2-03B R2009
Massa volumica e densità relativa a 20°C	OIV MA-AS2-01A R2009
Solfati	OIV MA-AS321-05A R2009
Sostanze riducenti	OIV MA-AS311-01A R2009
Titolo alcolometrico volumico	OIV MA-F-AS312-01A R2009

11A00908

PROVVEDIMENTO 19 gennaio 2011.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Limone di Sorrento» registrata in qualità di indicazione geografica protetta in forza al regolamento CE n. 2446 della Commissione del 6 novembre 2000.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento CE n. 2446 della Commissione del 6 novembre 2000 con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la indicazione geografica protetta «Limone di Sorrento»;

Considerato che, è stata richiesta ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (CE) n. 510/06 una modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta di cui sopra;

Considerato che, con Regolamento (UE) n. 14 della Commissione del 10 gennaio 2011, è stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito della registrazione della modifica richiesta, della I.G.P. «Limone di Sorrento», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale:

Provvede:

Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta «Limone di Sorrento», nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del Regolamento (UE) n. 14 della Commissione del 10 gennaio 2011.

I produttori che intendono porre in commercio la indicazione geografica protetta «Limone di Sorrento», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 19 gennaio 2011

Il direttore generale ad interim: VACCARI

ALLEGATO

Disciplinare di Produzione
della Indicazione Geografica Protetta "Limone di Sorrento"

Art. 1.

La Indicazione geografica protetta (I.G.P.) "Limone di Sorrento" è riservata ai limoni che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal Regolamento CEE n. 2081/92 e dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La Indicazione geografica protetta (I.G.P.) "Limone di Sorrento" designa i limoni prodotti nella zona delimitata al successivo art. 3 del presente disciplinare, riferibili agli ecotipi derivanti dal femminello ovale, (Citrus limon, L., Burmann) «Ovale di Sorrento – sinonimo: "Limone di Massa Lubrense" o "Massese"».

Art. 3.

La zona di produzione del "Limone di Sorrento" di cui al presente disciplinare comprende parte del territorio dei comuni di: Vico Equense, Meta, Piano di Sorrento, Sant'Agnello, Sorrento, Massa Lubrense, Capri e Anacapri.

La penisola sorrentina inizia dal versante est con il comune di Vico Equense e prosegue verso ovest con i comuni di: Meta, Piano di Sorrento, Sant'Agnello, Sorrento e Massalubrense. Confina, nel suo insieme, a nord col mar Tirreno (golfo di Napoli), a est con i comuni di Castellammare di Stabia (Napoli) e Positano (Salerno), a sud e ad ovest ancora col mar Tirreno. Ad ovest della penisola, a circa 3,5 miglia da Punta Campanella, è ubicata l'isola di Capri.

Per la delimitazione dei confini, sono state utilizzate le carte I.G.M. 1:25.000 ricadenti sui fogli:

n. 184 Punta Orlando – II S.E.;

n. 196 Sorrento – I N.E.;

n. 197 Positano – IV N.O.;

n. 196 Isola di Capri – I S.O.

PERIMETRAZIONE DELL'AREA INTERESSATA

Penisola sorrentina.

Partendo dal versante nord, l'area interessata alla coltivazione del "Limone di Sorrento" inizia ad est dello "Scoglio Tre Fratelli" (comune di Vico Equense), risale lungo il "Fosso Sperlonga" fino alla sua sorgente dove incrocia via Sperlonga.

Prosegue in tale via verso ovest (direzione cimitero), fino ad incrociare il sentiero che porta a Trino del Monte, di qui segue il crinale fino ad incrociare la curva di livello a quota +503. Seguendo la stessa verso est fino ad incrociare via Vecchio Faito, segue poi lungo la stessa mulattiera fino alla curva di livello a quota +526, prosegue poi su tale curva in direzione sud fino a raggiungere il "Rivolo Vergini". Scende lungo la valle di questo rivolo fino ad incrociare la "strada R. Bosco", km 5,78 segue detta strada verso monte fino alla curva "Tuoro", km 5,78 e scende diritto verso "Rivo dell'Arco"; proseguendo verso valle fino all'incrocio con via Antignano segue la stessa verso Monte fino al vallone Centinara.

Si prosegue con lo stesso verso monte fino all'incrocio con la mulattiera Moiano-Ticciano. Si segue detta mulattiera fino a raggiungere la strada statale "R. Bosco" in località Ticciano, si percorre tale strada fino a raggiungere la curva di livello a quota +277, segue la via Alberi fino alla intersezione tra il comune di Vico Equense e Meta e percorre la linea di confine verso sud fino a raggiungere via Lavinola. A valle del monte Vico Alvano costeggia le falde dello stesso fino a incrociare la mulattiera "Scaricatoio"; prosegue verso sud fino a incrociare la s.s. 163 Amalfitana, risale verso ovest fino a raggiungere i colli di S. Pietro. Prosegue lungo la provinciale Nastro Azzurro; all'incrocio si immette su via Pontecorvo e all'imbocco segue la linea di livello a quota +321 e degrada proseguendo verso sud fino a quota +250, su tale quota prosegue verso ovest (includendo a monte gli abitanti di via Pontercorvo, via Lepantine e Colli di Fontanelle) fino a raggiungere quota +300 che si collega con la parte terminale di via Belvedere; risale tale strada fino ad incrociare la curva di livello a quota +400, proseguendo lungo la stessa in direzione sud-ovest sino ad incrociare il rivolo Rimaiulo. Lungo il corso del rivolo degrada fino a quota +250 s.l.m. mantenendosi a tale quota in direzione ovest includendo a monte le località di Monticello, Torca, Nula, Spina, Campi e Tuoro fino al rivolo Acchiungo all'altezza di Capo d'Arco.

Dal rivo il limite superiore degrada fino al mare all'insenatura di Recommone per proseguire lungo la costa, sempre in direzione ovest, includendo l'intera Marina del Cantone, fino allo scoglio di Pila Nuova.

All'altezza dello scoglio si sale fino alla via comunale che conduce alla baia di Jeranto, lasciando ad est Villa Rosa. Si segue via Jeranto fino a Nerano all'innesto con la strada provinciale via A. Vespucci. Si costeggia il piede del costone nord-est del monte San Costanzo fino a Petrale andando da quota +200 a + 325. Da Petrale si segue quota +325 fino all'incrocio tra via Campanella e via Mitigliano. Si segue via Campanella fino all'insenatura a sud della Torre di Fossa Papa per concludere a mare nel Golfo di Napoli – Mar Tirreno.

Isola di Capri

Comprende l'intero territorio di Capri ed Anacapri sino alla quota di 500 m s.l.m.

Art. 4.

Il sistema di coltivazione deve essere quello tipico e tradizionalmente adottato nella zona.

I sesti e le distanze di piantagione ed i sistemi di potatura dei limoneti di cui al presente disciplinare sono in uso tradizionale della zona. La forma di allevamento è riconducibile ad un vaso libero, adattato ad un idoneo sistema di copertura.

La tecnica tradizionale di produzione consiste nel coltivare le piante sotto impalcature di pali di legno, preferibilmente di castagno (di altezza non inferiore a m 3.00), di legno e leghe metalliche, di leghe metalliche, utilizzando stagionalmente coperture di riparo dagli agenti atmosferici avversi, o sotto ombreggiature di altre essenze vegetali per garantire una scalarità di maturazione dei frutti.

La densità di impianto non dovrà essere superiore ad 850 piante per ettaro.

La raccolta va effettuata nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 ottobre, in funzione del conseguimento delle caratteristiche qualitative di cui al successivo art. 6 e delle particolari richieste del mercato in tale periodo.

La raccolta dei frutti della pianta deve essere effettuata a mano: va impedito il contatto diretto dei limoni con il terreno.

Nei limoneti di cui sopra è ammessa la presenza di altre varietà nella misura massima del 15%.

La produzione massima consentita di limoni per ettaro ammessa a tutela non deve superare le 45 tonnellate in coltura specializzata o promiscua (in tal caso si intende la produzione ragguagliata).

I limoni raccolti devono presentarsi sani, indenni da attacchi parassitari, come per legge.

Per il trasporto del prodotto fino ai centri di raccolta devono essere impiegati contenitori atti a non provocare danni ai frutti.

Art. 5.

Gli impianti idonei alla produzione dell'I.G.P. "Limone di Sorrento", sono iscritti nell'apposito elenco tenuto dall'Organismo di controllo.

Entro dieci giorni dalla data indicata di fine raccolta (31 ottobre) deve essere presentata, all'Organismo che detiene l'elenco, la denuncia finale di produzione dell'anno.

Durante il periodo della raccolta, che inizia il 1° gennaio e termina il 31 ottobre come indicato all'art. 4, il predetto Organismo può rilasciare, su conformi denunce di produzione, parziali ricevute di produzione.

Art. 6.

Il prodotto ammesso a tutela, all'atto dell'immissione al consumo o quando è destinato alla trasformazione, deve avere le seguenti caratteristiche:

forma di frutto: ellittica, simmetrica; lobo pedicellare lievemente prominente, con area basale media;

dimensioni: medie, medio-grosse, peso non inferiore ad 85 gr;

i limoni con peso inferiore ad 85 gr, ma in possesso delle altre caratteristiche di cui al presente articolo, possono essere destinati alla trasformazione;

peduncolo: di medio spessore e lunghezza;

attacco al peduncolo: forte;

umbone (apice): presente;

solco apicale: assente;

residuo stilare: assente;

colore della buccia: giallo citrino per una superficie superiore al 50%;

buccia (flavedo e albedo): di spessore medio;

flavedo: ricco di olio essenziale, aroma e profumo forte;

asse carpellare: rotondo, medio e semipieno;

polpa: di colore giallo paglierino, con tessitura media;

succo: giallo paglierino, abbondante (resa non inferiore al 25%) e con elevata acidità (non inferiore a 3,5 gr/100 *ml)*.

Art. 7.

L'immissione al consumo dell'I.G.P. "Limone di Sorrento" deve avvenire secondo le seguenti modalità. La I.G.P. "Limone di Sorrento" nella forma sfusa va commercializzata con bollinatura sull' 80% del prodotto, ovvero deve essere posta in vendita in appositi contenitori rigidi, con capienza da un minimo di 0,5 Kg fino ad un massimo di 15 kg, realizzati con materiale di origine vegetale, con cartone o con altro materiale riciclabile, consentito, in ogni caso, dalle normative comunitarie.

Sulle confezioni contrassegnate ad I.G.P., o sulle etichette apposte sulle medesime, devono essere riportate, a caratteri di stampa chiari e leggibili, delle medesime dimensioni, le seguenti indicazioni:

"Limone di Sorrento" e "Indicazione geografica protetta" (o la sua sigla I.G.P.);

il nome, la ragione sociale e l'indirizzo dell'azienda confezionatrice o produttrice;

la quantità di prodotto effettivamente contenuto nella confezione, espressa in conformità alle norme vigenti.

Dovrà figurare, inoltre, il simbolo grafico relativo all'immagine artistica del logotipo specifico ed univoco, da utilizzare in abbinamento inscindibile con l'Indicazione geografica protetta. Il simbolo grafico è composto dall'immagine di tre limoni affogliati, di cui due piccoli messi in posizione leggermente laterale e uno grande. Quest'ultimo, all'interno, ha raffigurato il panorama della costiera sorrentina fino a Punta Scutolo. Il paesaggio è di colore verde Pantone 360 CV, le foglie sono di colore verde Pantone 362 CV, i due limoni piccoli ed il riquadro con la scritta "Limone di Sorrento" sono di colore giallo Pantone process yellow, il mare è di colore azzurro Pantone 284 CV, la scritta "Limone di Sorrento" è di colore nero.

I prodotti elaborati, derivanti dalla trasformazione del limone, possono utilizzare, nell'ambito della designazione, il riferimento al nome geografico "Sorrento" a condizione che rispettino le seguenti condizioni:

i limoni utilizzati per la preparazione del prodotto siano esclusivamente quelli conformi al presente disciplinare;

sia esattamente indicato il rapporto ponderale tra quantità utilizzata della I.G.P. "Limone di Sorrento" e quantità di prodotto elaborato ottenuto;

l'elaborazione e/o la trasformazione dei limoni avvenga esclusivamente nell'intero territorio dei comuni individuati all'art. 3 del presente disciplinare;

venga dimostrato l'utilizzo della IGP "Limone di Sorrento" mediante l'acquisizione e detenzione delle ricevute di acquisto dai produttori iscritti all'elenco e successiva annotazione sui documenti ufficiali.

Il controllo del corretto utilizzo dell'I.G.P. "Limone di Sorrento" per i prodotti elaborati e o trasformati potrà essere delegato dall'organismo di controllo al consorzio di tutela e valorizzazione che ne faccia richiesta.

Alla Indicazione geografica protetta, di cui all'art.1, è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: tipo, gusto, uso, selezionato, scelto o similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Tali indicazioni potranno essere riportate in etichetta con caratteri di altezza e di larghezza non superiori alla metà di quelli utilizzati per indicare l'Indicazione geografica protetta.

11A00907

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PROVVEDIMENTO 19 gennaio 2011.

Prescrizioni per il trattamento di dati personali per finalità di *marketing*, mediante l'impiego del telefono con operatore, a seguito dell'istituzione del registro pubblico delle opposizioni. (Provvedimento n. 16).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di seguito «Codice»);

Visto l'art. 129 del Codice che, in attuazione della disciplina comunitaria e, in particolare, della direttiva 2002/58/Ce, ha demandato al Garante il compito di individuare le modalità di inserimento e successivo utilizzo dei dati personali relativi agli abbonati negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico;

Visto il provvedimento del 15 luglio 2004 (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1032381) con il quale l'Autorità, ai sensi del citato art. 129 del Codice, ha individuato e disciplinato il trattamento dei dati personali relativi agli abbonati e agli acquirenti del traffico prepagato nell'ambito degli elenchi telefonici «alfabetici», costituiti tramite estrazione dalla base di dati unica degli operatori di comunicazione elettronica e realizzati in qualsiasi forma;

Visto il provvedimento del 14 luglio 2005 (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1151640) con il quale l'Autorità ha individuato procedure semplificate per la redazione e l'utilizzo degli elenchi telefonici organizzati secondo categorie merceologiche (c.d. elenchi «categorici»);

Rilevato che la disciplina in materia di protezione dei dati personali - precedentemente alla recente riforma legislativa introdotta con la legge 20 novembre 2009, n. 166, con la quale è stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, che ha novellato l'art. 130 del Codice - consentiva l'utilizzo, per attività di carattere promozionale, pubblicitario o commerciale di alcune categorie di dati e, in particolare, di quelli:

a) presenti negli elenchi c.d. «alfabetici», per i quali l'interessato avesse manifestato il proprio consenso a tale tipo di utilizzo (provvedimento del 15 luglio 2004, cit.);

b) riportati nei citati elenchi cd. «categorici» (provvedimento del 14 luglio 2005, cit.);

c) registrati nelle banche dati costituite utilizzando direttamente anche dati estratti da elenchi telefonici formati precedentemente al 1° agosto 2005, sempre che il titolare del trattamento fosse stato in grado di dimostrare di aver fornito effettivamente, prima di tale data, l'informativa agli interessati ai sensi dell'art. 13 del Codice;

d) provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque (per i quali le relative leggi o regolamenti non abbiano previsto un vincolo di finalità, art. 24 del Codice);

Visto l'art. 44, comma 1-*bis* del decreto-legge 31 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2009, n. 14, che aveva stabilito che i dati personali, presenti nelle banche dati costituite sulla base di elenchi telefonici pubblici formati prima del 1° agosto 2005, erano lecitamente utilizzabili per fini promozionali sino al 31 dicembre 2009, anche in deroga agli articoli 13 e 23 del Codice, dai soli titolari del trattamento che avessero provveduto a costituire dette banche dati prima del 1° agosto 2005;

Visto il provvedimento del Garante del 12 marzo 2009 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 20 marzo 2009, inwww.garanteprivacy.it, doc. web n. 1598808), concernente «Prescrizioni ai titolari di banche dati costituite sulla base di elenchi telefonici formati prima del 1° agosto 2005» ed emanato a seguito della deroga introdotta dalla citata legge 27 febbraio 2009, n. 14, con il quale l'Autorità aveva chiarito che la previsione normativa contenuta nella stessa aveva introdotto, per i titolari del trattamento (e non anche per eventuali cessionari), una deroga transitoria e temporanea ai principi generali della disciplina sopra richiamata;

Visto l'art. 20-*bis* della legge 20 novembre 2009, n. 166 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 24 novembre 2009, con la quale è stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135) che ha ulteriormente modificato la disciplina, novellando l'art. 130 del Codice e consentendo il trattamento dei dati personali mediante l'impiego del telefono per finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, salvo il diritto di opposizione dell'interessato; visto che la citata legge n. 166 del 2009 ha previsto l'istituzione di un «registro pubblico delle opposizioni» (di seguito «Registro») entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima precisando che «fino al suddetto termine, restano in vigore i provvedimenti adottati dal Garante per la protezione dei dati personali (…) in attuazione dell'art. 129 del medesimo codice»;

Visto che, alla luce di quanto detto e in prospettiva dell'attuazione della nuova disciplina, la citata deroga transitoria e temporanea (che, in base al disposto della legge 27 febbraio 2009, n. 14, scadeva il 31 dicembre 2009) è stata conseguentemente prorogata «sino al termine di sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135» (art. 20-*bis*, comma 3, della legge 20 novembre 2009, n. 166), ossia fino al 24 maggio 2010;

Visto il provvedimento del Garante del 22 dicembre 2009 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 2010, inwww.garanteprivacy.it, doc. web n. 1683085) che ha prorogato l'efficacia del citato provvedimento del 12 marzo 2009;

Visto il «Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali» (decreto del Presidente della Repubblica del 7 settembre 2010, n. 178, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 2 novembre 2010, di seguito, «Regolamento») che ha previsto che la concreta realizzazione ed il funzionamento del Registro devono essere garantiti entro novanta giorni dalla data di pubblicazione, quindi entro il 31 gennaio 2011, e che, decorso inutilmente tale termine, gli interessati possono comunque esercitare il diritto di opposizione tramite il gestore telefonico con il quale l'abbonato ha stipulato il contratto;

Considerato che l'opposizione all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali manifestata tramite l'iscrizione al Registro non opera per le chiamate effettuate tramite l'uso del telefono per fini personali né per attività di carattere commerciale diverse da invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o di ricerche commerciali o di comunicazione commerciale;

Considerato che il Regolamento qualifica «operatori» i titolari del trattamento che intendano utilizzare dati personali ai fini di marketing per mezzo del telefono (art. 1, comma 1, lettera *c)* del Regolamento);

Considerato che la nuova disciplina sopra descritta si applica esclusivamente al trattamento dei dati personali contenuti in elenchi di abbonati mediante l'uso del telefono e con l'ausilio di un operatore ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o di ricerche di mercato o di comunicazione promozionale e lascia invariate le specifiche disposizioni di cui all'art. 130, commi 1 e 2 del Codice che richiedono il consenso espresso dell'interessato relativamente alle comunicazioni elettroniche, effettuate per finalità di marketing mediante strumenti automatizzati quali, ad esempio, posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms o Sms nonché le chiamate automatizzate senza operatore;

Considerato, pertanto, che con la nuova disciplina vengono meno le prescrizioni relative all'utilizzo per finalità promozionali tramite telefono con operatore dei dati presenti negli elenchi c.d. «alfabetici» (per i quali l'interessato avesse manifestato il proprio consenso a tale tipo di utilizzo, *cfr.* provvedimento del 15 luglio 2004) nonché quelle relative all'utilizzo dei dati riportati negli elenchi cd. «categorici» (*cfr.* provvedimento del 14 luglio 2005);

Considerato che le modifiche apportate all'art. 130 della legge 20 novembre 2009, n. 166 lasciano invariata la disciplina relativa all'attività promozionale svolta mediante posta cartacea, per la quale restano valide le regole indicate dal Garante con il provvedimento sugli elenchi «alfabetici» (provvedimento del 15 luglio 2004, cit.) e che per utilizzare i numeri telefonici non presenti in elenchi degli abbonati (quali ad esempio quelli relativi ai numeri dei telefoni mobili che allo stato in prevalenza non sono inseriti in tali elenchi) per finalità di carattere promozionale resta ferma la necessità di acquisire preventivamente il consenso informato ai sensi degli articoli 13 e 23 del Codice;

Considerato che il Regolamento si applica agli abbonati «la cui numerazione sia comunque inserita negli elenchi di cui all'art. 129 del Codice» (ivi compresa, qualora presente, quella relativa ad una utenza mobile) e, pertanto, ai dati degli interessati presenti sia negli elenchi «alfabetici» che negli elenchi c.d. «categorici» (art. 1, comma 1, lettera *b)* del Regolamento);

Rilevato pertanto che gli interessati, i cui dati sono presenti in un elenco telefonico «alfabetico» o «categorico», i quali si iscrivano nell'istituendo Registro, non possono essere contattati per le finalità di cui all'art. 7, comma 4, lettera *b)* del Codice, ovvero per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale;

Considerato che il Regolamento non si applica ai trattamenti di dati aventi origine diversa dagli elenchi di abbonati a disposizione del pubblico, legittimamente raccolti dai titolari presso gli interessati o presso terzi, nel rispetto, tra gli altri, degli articoli 7, comma 4, lettera *b)* e 23 del Codice (art. 2 del Regolamento);

Rilevato che gli interessati che, in epoca precedente all'entrata in vigore del nuovo regime, abbiano ricevuto una idonea informativa e manifestato nei confronti di un determinato titolare del trattamento un consenso specifico per le suddette finalità, (sempreché il titolare sia in grado di documentare per iscritto tale consenso, come richiesto dallo stesso art. 23 del Codice), possono essere contattati da quel titolare per tali finalità anche nel caso in cui questi si iscrivano nel Registro, ferma restando la possibilità di opporsi successivamente anche a tale trattamento ai sensi dell'art. 7 del Codice;

Rilevato inoltre che, analogamente, gli interessati che in epoca precedente all'entrata in vigore del nuovo regime, si siano opposti ai sensi dell'art. 7 del Codice al trattamento dei propri dati per le suddette finalità nei confronti di un determinato titolare, non possono essere contattati da quel titolare, anche se non si iscrivono nel Registro;

Rilevato che resta comunque ferma l'inutilizzabilità del numero telefonico per il quale l'interessato abbia proceduto a manifestare opposizione al trattamento mediante l'iscrizione della numerazione nel Registro;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 24 comma 1, lettera *c)* del Codice, gli operatori possono utilizzare, senza acquisire il consenso del soggetto interessato, numerazioni provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque anche per finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale,fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati;

Rilevato che tra i limiti e le modalità previsti dall'art. 24, comma 1, lettera *c)* del Codice vi è il vincolo di finalità in base al quale i dati sono raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altri trattamenti in termini compatibili con tali scopi (art. 11, comma 1, lettera *b)* del Codice) e che, pertanto, nel caso di specie, il trattamento è consentito solo ove la specifica disciplina di riferimento abbia espressamente previsto l'attività di comunicazione telefonica di cui all'art. 7,

comma 4, lettera *b)* ovvero tali comunicazioni risultino direttamente funzionali all'attività svolta dall'interessato, che è posta alla base dell'inserimento del dato telefonico nei pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque di cui all'art. 24 del Codice, e sempreché non vi sia stata o sia manifestata opposizione al trattamento;

Rilevato che al di fuori dei casi sopra indicati (dati estratti da elenchi telefonici o provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque) il trattamento per le finalità di cui all'art. 7, comma 4, lettera *b)* del Codice di dati contenuti in banche dati comunque formate, ivi comprese quelle costituite utilizzando i dati estratti da elenchi telefonici formati precedentemente al 1° agosto 2005, è consentito solamente nel rispetto dei principi generali del Codice e quindi solo previo rilascio di una idonea informativa e l'acquisizione dello specifico consenso (ai sensi degli articoli 13 e 23 del Codice);

Ritenuta la necessità di prescrivere agli «operatori», in qualità di titolari del trattamento, ai sensi dell'art. 143, comma 1, lettera *b)* e art.154, comma 1, lettera *c)* del Codice, le misure necessarie per rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti, anche in considerazione delle recenti modifiche normative e regolamentari;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 162, comma 2-*ter* del Codice, in caso di inosservanza del presente provvedimento prescrittivo, è applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila euro a centottantamila euro;

Tenuto conto, inoltre, che, ai sensi dell'art. 164-*bis*, comma 2, del Codice, in caso di più violazioni di un'unica o di più disposizioni relative a violazioni amministrative, commesse anche in tempi diversi in relazione a banche di dati di particolare rilevanza o dimensioni, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquantamila euro a trecentomila euro;

Riservata la possibilità di un successivo intervento dell'Autorità a integrazione e modifica delle presenti prescrizioni che risultasse necessario alla luce dell'esperienza maturata nel corso del primo periodo di applicazione del provvedimento;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

Tutto ciò premesso

Il Garante ai sensi degli articoli 143, comma 1, lettera *b)* e154, comma 1, lettera *c)* del Codice, prescrive a tutti gli «operatori», in qualità di titolari del trattamento che utilizzano dati personali mediante il telefono con operatore ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o di ricerche commerciali o di comunicazione commerciale,

1. con riguardo alle numerazioni comunque contenute in elenchi di abbonati di adottare le misure e gli accorgimenti idonei a garantire il rispetto della volontà degli interessati che:

a) in epoca precedente all'entrata in vigore della nuova disciplina, abbiano manifestato un consenso specifico al titolare per le finalità di cui all'art. 7, comma 4, lettera *b)* del Codice, tenendo a disposizione del Garante la documentazione per iscritto di tale consenso, così come previsto dall'art. 23 del Codice;

b) successivamente all'entrata in vigore della nuova disciplina manifestino un consenso specifico al titolare per le finalità di cui all'art. 7, comma 4, lettera *b)* del Codice, tenendo a disposizione del Garante la documentazione per iscritto di tale consenso, così come previsto dall'art. 23 del Codice;

c) in epoca precedente all'entrata in vigore della nuova disciplina, abbiano esercitato nei loro confronti il diritto di opposizione al trattamento dei propri dati per le finalità di cui all'art. 7, comma 4, lettera *b)* del Codice;

d) successivamente all'entrata in vigore della nuova disciplina esercitino nei loro confronti il diritto di opposizione al trattamento dei propri dati per le finalità di cui all'art. 7, comma 4, lettera *b)* del Codice;

2. con riguardo alle numerazioni provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque di effettuare detto trattamento, in assenza del consenso del soggetto interessato, solo ove la specifica disciplina di riferimento abbia espressamente previsto attività di comunicazioni telefoniche per le finalità di cui all'art. 7, comma 4, lettera *b)* del Codice ovvero le comunicazioni telefoniche per tali finalità risultino direttamente funzionali all'attività svolta dall'interessato,sempreché non vi sia stata o sia manifestata opposizione al trattamento;

3. con riguardo alle numerazioni contenute in banche dati comunque formate (fuori dei casi di cui ai precedenti punti 1 e 2), di effettuare il trattamento per le finalità di cui all'art. 7, comma 4, lettera *b)* del Codice nel rispetto dei principi generali e quindi solo previo rilascio di una idonea informativa e l'acquisizione dello specifico consenso (ai sensi degli articoli 13 e 23 del Codice).

Si dispone la trasmissione di copia del presente provvedimento al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2011

Il presidente e relatore
PIZZETTI

Il segretario generale
DE PAOLI

11A01118

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLZANO

Comunicato relativo ai marchi di identificazione dei metalli preziosi

Si rende noto che la ditta sotto elencata, già assegnataria di marchio di identificazione ha cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

I punzoni in dotazione alla ditta sono stati restituiti alla camera di commercio, industria artigianato e agricoltura di Bolzano, che ha provveduto alla loro deformazione.

Marchio	Ragione sociale	Sede
BZ 53	Laimer Wilhelm	39012 Merano - via Roma 40
BZ 157	Kirchler Adrian	39030 Valdaora - via Ontani n. 1/c
BZ 127	Alpinart d. Monika Kienzl e Co. Kg	39017 Scena - via Ivigna n. 12-4

11A00969

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo all'emissione di sei nuove serie di buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, si rende noto che la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.A.), a partire dal 1° febbraio 2011, ha in emissione sei nuove serie di buoni fruttiferi postali contraddistinte con le sigle “B76”, “X09”, “D14”, “J09”, “M56” e “P41”.

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A. sono a disposizione i Fogli Informativi contenenti informazioni analitiche sull'Emittente, sul Collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (Regolamento del prestito), nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Dalla data di emissione dei buoni fruttiferi postali delle serie “B76”, “X09”, “D14”, “J09”, “M56” e “P41” non sono più sottoscrivibili i buoni delle serie “B75”, “X08”, “D13”, “J08”, “M55” e “P40”.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito Internet della CDP S.p.A. http://www.cassaddpp.it/

11A00906

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 18 gennaio 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3371
Yen	110,29
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,285
Corona danese	7,4509
Lira Sterlina	0,83565
Fiorino ungherese	272,60
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7020
Zloty polacco	3,8707
Nuovo leu romeno	4,2580
Corona svedese	8,9203
Franco svizzero	1,2812
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8200
Kuna croata	7,3925
Rublo russo	39,9950
Lira turca	2,0545
Dollaro australiano	1,3416
Real brasiliano	2,2391
Dollaro canadese	1,3192
Yuan cinese	8,8020
Dollaro di Hong Kong	10,3980
Rupia indonesiana	12103,98
Shekel israeliano	4,7250
Rupia indiana	60,8050
Won sudcoreano	1487,21
Peso messicano	16,0036
Ringgit malese	4,0882
Dollaro neozelandese	1,7326
Peso filippino	59,527
Dollaro di Singapore	1,7162
Baht tailandese	40,768
Rand sudafricano	9,2165

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A01031

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 19 gennaio 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3506
Yen	110,85
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,258
Corona danese	7,4513
Lira Sterlina	0,84330
Fiorino ungherese	272,40
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7029
Zloty polacco	3,8658
Nuovo leu romeno	4,2595
Corona svedese	8,9325
Franco svizzero	1,2964
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8260
Kuna croata	7,3915
Rublo russo	40,2625
Lira turca	2,0792
Dollaro australiano	1,3425
Real brasiliano	2,2543
Dollaro canadese	1,3388
Yuan cinese	8,8902
Dollaro di Hong Kong	10,5045
Rupia indonesiana	12228,87
Shekel israeliano	4,7737
Rupia indiana	61,3172
Won sudcoreano	1500,81
Peso messicano	16,2268
Ringgit malese	4,1227
Dollaro neozelandese	1,7377
Peso filippino	59,736
Dollaro di Singapore	1,7293
Baht tailandese	41,133
Rand sudafricano	9,4201

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A01032

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 20 gennaio 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3472
Yen	110,93
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,420
Corona danese	7,4518
Lira Sterlina	0,84360
Fiorino ungherese	275,00
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7029
Zloty polacco	3,9132
Nuovo leu romeno	4,2681
Corona svedese	8,9490
Franco svizzero	1,2873
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8745
Kuna croata	7,3935
Rublo russo	40,4225
Lira turca	2,1278
Dollaro australiano	1,3583
Real brasiliano	2,2511
Dollaro canadese	1,3463
Yuan cinese	8,8719
Dollaro di Hong Kong	10,4850
Rupia indonesiana	12209,23
Shekel israeliano	4,8753
Rupia indiana	61,4800
Won sudcoreano	1513,54
Peso messicano	16,3188
Ringgit malese	4,1231
Dollaro neozelandese	1,7684
Peso filippino	60,043
Dollaro di Singapore	1,7338
Baht tailandese	41,164
Rand sudafricano	9,5302

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A01033

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 21 gennaio 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3521
Yen	111,87
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,285
Corona danese	7,4533
Lira Sterlina	0,84825
Fiorino ungherese	274,24
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7035
Zloty polacco	3,8748
Nuovo leu romeno	4,2628
Corona svedese	8,9590
Franco svizzero	1,3013
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8920
Kuna croata	7,3945
Rublo russo	40,5013
Lira turca	2,1309
Dollaro australiano	1,3666
Real brasiliano	2,2605
Dollaro canadese	1,3475
Yuan cinese	8,9013
Dollaro di Hong Kong	10,5301
Rupia indonesiana	12251,25
Shekel israeliano	4,9117
Rupia indiana	61,6820
Won sudcoreano	1515,18
Peso messicano	16,3146
Ringgit malese	4,1374
Dollaro neozelandese	1,7844
Peso filippino	60,127
Dollaro di Singapore	1,7363
Baht tailandese	41,506
Rand sudafricano	9,6520

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A01052

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 24 gennaio 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3571
Yen	112,46
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,219
Corona danese	7,4530
Lira Sterlina	0,85160
Fiorino ungherese	274,02
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7030
Zloty polacco	3,8770
Nuovo leu romeno	4,2665
Corona svedese	8,9530
Franco svizzero	1,2989
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8830
Kuna croata	7,3950
Rublo russo	40,5200
Lira turca	2,1262
Dollaro australiano	1,3690
Real brasiliano	2,2697
Dollaro canadese	1,3498
Yuan cinese	8,9315
Dollaro di Hong Kong	10,5810
Rupia indonesiana	12319,03
Shekel israeliano	4,9168
Rupia indiana	61,9200
Won sudcoreano	1523,05
Peso messicano	16,3505
Ringgit malese	4,1513
Dollaro neozelandese	1,7871
Peso filippino	60,531
Dollaro di Singapore	1,7417
Baht tailandese	42,019
Rand sudafricano	9,5862

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A01053

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di rettifica relativo all'estratto del decreto n. 557/P.A.S.17730-XV.J(5497) del 15 novembre 2010, relativo ai manufatti esplosivi

Nell'estratto del decreto del Ministro dell'interno n. 557/P.A.S.17730-XV.J(5497) del 15 novembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 294 del 17 dicembre 2010, con il quale sono stati riconosciuti e classificati alcuni manufatti esplosivi, dove è scritto «557/P.A.S.17730-XV.J(5497)», deve intendersi scritto: «557/P.A.S.17370-XV.J(5497)».

11A00971

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Comunicato di rettifica relativo alla Fiduciaria Family Office S.r.l. in Roma

Per errore materiale, nel sommario e nel titolo dell'estratto del decreto 18 novembre 2010 relativo alla «Fiduciaria Family Office S.r.l.», con sede legale in Roma, c.f. e numero di iscrizione al Registro delle imprese 11052671002 (10A14583), pubblicato a pag. 57 della *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 2010, è indicata quale sede legale Torino e non Roma.

11A00972

Avvio del procedimento per lo scioglimento di n. 191 società cooperative aventi sede nelle regioni: Emilia e Lazio. (Avviso n. 01/2011)

La scrivente Amministrazione, in relazione agli atti di propria competenza, comunica ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 241/90, che è avviato il procedimento per lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore delle società cooperative sotto elencate, in quanto, dagli accertamenti effettuati, le stesse risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

I soggetti legittimati di cui al citato art. 7 della legge 241/90, potranno chiedere informazioni o far pervenire memorie e documenti entro gg. 30 dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai seguenti numeri: fax 06/47055020 - tel. 06/47055073 o all'indirizzo: Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione, Direzione generale delle PMI e gli Enti Cooperativi, Divisione IV, Viale Boston, 25, 00144 Roma.

Responsabile del procedimento è la dr.ssa Silvia Trento.

ELENCO N. 1/2011 DI COOPERATIVE IN SCIOGLIMENTO

	COOPERATIVA	SEDE	PR	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.	ADESIONE
1	BASKIA	BOLOGNA	BO	EMILIA	02702081205	11/12/2006	
2	COOPERATIVA EDIFICATRICE SANT'ANTONIO COOPERATIVA SOCIALE CATTOLICA TIPO B	BOLOGNA	BO	EMILIA	02770971204	24/07/2007	
3	SOCIETA COOPERATIVA SARA	SAN PIETRO IN CASALE	BO	EMILIA	02758621201	06/06/2007	
4	A.L.P.A.S. ASSOCIAZIONE LAVORATORI PER ASSISTENZA SOCIALE	FIUGGI	FR	LAZIO	01422520609	27/04/1983	
5	COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA DEL CASSINATE	CASSINO	FR	LAZIO	00304830607	20/01/1977	CCI
6	COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA DI FROSINONE	FROSINONE	FR	LAZIO	00275490605	08/07/1976	CCI
7	TECNOSERVICE SOCIETA COOPERATIVA	CEPRANO	FR	LAZIO	02143280606	05/05/2000	
8	3H HELP AND HOME FOR HANDICAP	SABAUDIA	LT	LAZIO	01382790598	17/02/1988	
9	AMITA SOCIETA COOPERATIVA	LATINA	LT	LAZIO	02342430598	28/09/2006	
10	COOPERATIVA ALIMENTARE SUPER SCONTI	SABAUDIA	LT	LAZIO	01791260597	26711/1996	
11	EDERA SOCIETA COOPERATIVA	LATINA	LT	LAZIO	02235760598	24/11/2004	
12	FUTURO 2000	PONTINIA	LT	LAZIO	01579160597	09/04/1992	
13	ITALIA SOCIETA COOPERATIVA	LATINA	LT	LAZIO	02011830599	13/11/2000	
14	LATINA CED -PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	LATINA	LT	LAZIO	02062700592	05/09/2001	
15	LATINA SERVICE-PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	LATINA	LT	LAZIO	02174780599	09/10/2003	
16	LAZIO DUEMILA PROMOZIONE ECOLOGICA TURISTICA	LATINA	LT	LAZIO	01277910590	13/05/2005	
17	M.G.R. SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	LATINA	LT	LAZIO	02126060595	04/12/2002	
18	NATURA E VITA	PROSSEDI	LT	LAZIO	02189880590	02/02/2004	
19	P.A.A.N. -PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	CISTERNA DI LATINA	LT	LAZIO	02098290592	18(04/2002	
20	PROGETTO SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE	APRILIA	LT	LAZIO	01395480591	18/05/1988	CCI
21	PROMOTUR PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	FORMIA	LT	LAZIO	02041210598	29/03/2001	
22	PUBBLIECONOMY	LATINA	LT	LAZIO	02208810594	15/04/2004	
23	RIMAL PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	LATINA	LT	LAZIO	01916480591	04/02/1999	
24	SANTA LUCIA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	TERRACINA	LT	LAZIO	01854000591	15/12/1997	CCI
25	SOCIETA COOPERATIVA DIOGENE 2000	LATINA	LT	LAZIO	01418110597	27/10/1988	CCI
26	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA REGINA DELLE ROSE	PONTINIA	LT	LAZIO	01544740598	25/07/1991	
27	SOCIETA COOPERATIVA FITNESS	LATINA	LT	LAZIO	02403470590	07/11/2007	
28	SOCIETA COOPERATIVA KRYPTEIA	LATINA	LT	LAZIO	02390460596	25/07/2007	
29	SOCIETA COOPERATIVA VEST	LATINA	LT	LAZIO	02402590596	24/10/2007	
30	A.C.S. SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	FARA IN SABINA	RI	LAZIO	00995220571	12/05/2006	
31	ANDROMEDA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA	RI	LAZIO	00906220579	12/04/2000	UNICOOP
32	AU.R.OR.A. SOC COOP	LONGONE SABINO	RI	LAZIO	00860280577	07/05/1997	CCI
33	COOP. CENTRO SERVIZI E PROMOZIONE TURISTICO CULTURALE- CO.CE.S.P.	RIETI	RI	LAZIO	00830630570	05/04/1995	CCI
34	CRS- COOPERATIVA ROMANA SERVIZI SOCIETA DI PRODUZIONE E LAVORO	FARA IN SABINA	RI	LAZIO	07432141005	04/03/2003	
35	EUROEXPRESS	RIETI	RI	LAZIO	00822400578	23/08/1994	
36	ITALCOOP 98	BORGOROSE	RI	LAZIO	00873500573	17/01/1998	UNICOOP
37	JOLLI 2000 PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	FARA IN SABINA	RI	LAZIO	00889490579	06/05/1999	
38	M.G.F. COSTRUZIONI SOCIETA COOPERATIVA	RIETI	RI	LAZIO	00970420576	24/11/2004	UNICOOP
39	MECCANITALIA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	FARA IN SABINA	RI	LAZIO	00929800571	11/12/2001	AGCI
40	OMNIA MUNERA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	RIETI	RI	LAZIO	00942440579	11/12/2002	
41	PICCOLA COOPERATIVA 3 COLLI	LEONESSA	RI	LAZIO	00859780579	17/04/1997	UNCI
42	SOC.A.E.D. SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA	ORVINIO	RI	LAZIO	00949760573	14/05/2003	CCI
43	STAFF SERVICES PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	FARA IN SABINA	RI	LAZIO	00916480577	25/01/2001	UNICOOP
44	A.R.C.O. 1970	ROMA	RM	LAZIO	02543550582	16/04/1970	
45	AGENDA COSCIONI SOCIETA COOPERATIVA EDITORIALE	ROMA	RM	LAZIO	10081541004	03/07/2008	
46	AGENZIA PER LO SVILUPPO ISOLE MINORI - ASVIM -ONLUS	ROMA	RM	LAZIO	07021021006	23/03/2002	
47	AGRICOLTURA NUOVA SOCIETA COOPERATIVA	ROMA	RM	LAZIO	08515980582	04/07/1988	UNCI
48	ALBA EUR- SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA	ROMA	RM	LAZIO	97004730582	18/04/1980	
49	ALTER EGO	FIUMICINO	RM	LAZIO	05047881007	01/02/1996	
50	ANRON - SOCIETA COOPERATIVA	ROMA	RM	LAZIO	07737351002	21/11/2003	
51	ARA ROMANA II SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA	ROMA	RM	LAZIO	02160750580	04/12/1973	

52	ARCA- SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA- ONLUS	ROMA	RM	LAZIO	09436041009	15/03/2007	
53	ARS & LABOR	ROMA	RM	LAZIO	07523281009	23/04/2003	
54	ATTIVITA LOGISTICA SOCIETA COOPERATIVA	ROMA	RM	LAZIO	09191501007	19/10/2006	
55	AUDACE 73 - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA	MARINO	RM	LAZIO	02711940581	07/11/1973	
56	AURELIA SERVICES - PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	ROMA	RM	LAZIO	07681081001	09/10/2003	
57	AUTOTRASPORTI SERVICES 2005	GALLICANO NEL LAZIO	RM	LAZIO	08412131008	28/02/2005	
58	B.S.A.	ROMA	RM	LAZIO	03522690233	25/07/2005	
59	C.I.R.E.C. (COOPERATIVA ITALIANA REVISORI ENTI COOPERATIVI)	ROMA	RM	LAZIO	04714730589	23/04/1980	
60	C.I.T. TRASPORTI	MARINO	RM	LAZIO	09421291007	01/03/2007	
61	C.S.C.- CARICHI SCARICHI CONSEGNE	ROMA	RM	LAZIO	00517020582	04/04/1968	
62	C.S.M. CROCE MEDICA SANITARIA - SOCIETA COOPERATIVA DI LAVORO	ROMA	RM	LAZIO	07801380580	15/01/1987	
63	CAERE - LADIS SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA	CERVETERI	RM	LAZIO	04515481002	29/05/1993	
64	CASERTA 67 - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA	ROMA	RM	LAZIO	02625170580	04/12/1967	
65	CFLR SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	ROMA	RM	LAZIO	09746581009	14/12/2007	
66	CHRIS	MENTANA	RM	LAZIO	09201251007	02/11/2006	
67	CIRCOLO CULTURALE RICREATIVO SERGIO ACCIARINI	ROMA	RM	LAZIO	97004750580	16/05/1980	
68	CO.B.A. COOPERATIVA BEVANDE - ALIMENTI E AFFINI	ROMA	RM	LAZIO	80407480583	03/05/1974	
69	COMUNITA ARTIGIANA COOPERATIVA DI CONSUMO	ROMA	RM	LAZIO	03189940582	25/11/1976	
70	CONSORZIO NAZIONALE TECNOCASA 2001 SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA	ROMA	RM	LAZIO	04885610586	24/10/1980	
71	CONSORZIO REGIONALE TRA COOPERATIVE AGRICOLE LAZIALI CORECAL	ROMA	RM	LAZIO	03955131002		**UNCI**
72	CONSULCOOP SOCIETA COOPERATIVA DI LAVORO	ROMA	RM	LAZIO	02905200586	29/11/1976	
73	COOP 2007 SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA	ROMA	RM	LAZIO	09454011009	28/03/2007	
74	COOPERATIVA AB SERVICE	ROMA	RM	LAZIO	09025551004	15/05/2006	
75	COOPERATIVA ABITAZIONI STATALI AFRICA- C.A.S.A.	ROMA	RM	LAZIO	80422160582	11/03/1955	
76	COOPERATIVA ARGO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ROMA	RM	LAZIO	09157221004	02/10/2006	
77	COOPERATIVA C.R.A. CUSTODI ROMANI AUTO	ROMA	RM	LAZIO	08050550584	25/05/1987	
78	COOPERATIVA DI AUTOTRASPORTI PACOL 98- PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	ROMA	RM	LAZIO	05560341009	01/07/1998	
79	COOPERATIVA DRAGO SERVICES 2006	TIVOLI	RM	LAZIO	09049171003	08/06/2006	
80	COOPERATIVA EDILIZIA IL PARCO FARNESE	ROMA	RM	LAZIO	02348160587	18/01/1971	
81	COOPERATIVA GIRASOLE	GUIDONIA MONTECELIO	RM	LAZIO	09554261009	14/06/2007	
82	COOPERATIVA LA NAZIONALE - SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	ROMA	RM	LAZIO	01904380738	21/09/1992	
83	COOPERATIVA RO.MA	ROMA	RM	LAZIO	09599851004	24/07/2007	
84	COOPERATIVA SOCIALE MEDIACOOP	ROMA	RM	LAZIO	09688021006	10/10/2007	
85	COOPERATIVA SUOR TERESA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ROMA	RM	LAZIO	08884861009	03/02/2006	
86	COOPMAR SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	CIVITAVECCHIA	RM	LAZIO	07532841009	15/05/2003	
87	COSECO- CONSULTING SERVICE COOPERAZIONE	ROMA	RM	LAZIO	03835820584	21/04/1980	
88	COSMO COSTRUZIONI SOCIETA COOPERATIVA	ROMA	RM	LAZIO	09506621003	10/05/2007	
89	COSTA DEL SOLE SPORT	ROMA	RM	LAZIO	80241510587	16/12/1976	
90	CRYSTAL	ROMA	RM	LAZIO	09453251002	26/03/2007	
91	CULTURA E PROGRESSO - SOC. COOP. DI SOLIDARIETA SOCIALE	ROMA	RM	LAZIO	05199181008	06/12/1996	
92	DELCO 99	ROMA	RM	LAZIO	06024641000	01/03/2000	
93	DIDONE 2007 SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA	ROMA	RM	LAZIO	09660531006	26/09/2007	
94	EDERA 2006	POMEZIA	RM	LAZIO	09256171001	19/12/2006	
95	EDIL POL	ROMA	RM	LAZIO	07830300583	12/02/1987	
96	EDILCOIM PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	ROMA	RM	LAZIO	03202870584	06/10/1977	
97	EDILFAMIGLIA- MONTEPORZIO CATONE- SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA FRA CAPI DI FAMIGLIE NUMEROSE E ALTRI	MONTEPORZIO CATONE	RM	LAZIO	02686590585	01/07/1970	
98	ERREPI 78	ROMA	RM	LAZIO	80424000588	13/10/1978	
99	ESSEGI	ROMA	RM	LAZIO	09665811007	03/10/2007	
100	EUROPHARMA	ROMA	RM	LAZIO	07511981008	18/04/2003	
101	EUROSISTEM	ROMA	RM	LAZIO	09566551009	26/06/2007	
102	EUROSTAR	ROMA	RM	LAZIO	07618501006	04/08/2003	
103	FEDERAZIONE DEI CAVALIERI OSPEDALIERI DI MALTA ITALIANI- CAVALIERI DI DAVID- CAVALIERI DI SALAH ADDIN	FIUMICINO	RM	LAZIO	10168221009	03/10/2008	
104	FREE SERVICE	ROMA	RM	LAZIO	06897291008	09/01/2002	
105	G.LOG. - GLOBAL LOGISTICA	ROMA	RM	LAZIO	09574731007	02/07/2007	

106	GARDEN 2000- PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	ARTENA	RM	LAZIO	05885531003	19/11/1999	UNCI
107	GE.S.T. ITALIA	TIVOLI	RM	LAZIO	09421241002	09/03/2007	
108	GEA - PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	ROMA	RM	LAZIO	06826071000	20/11/2001	UNICOOP
109	GI.SA. SERVIZI MULTIMEDIALI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	NETTUNO	RM	LAZIO	09009491003	08/05/2006	
110	GIO.VA. SERVIZI	ROMA	RM	LAZIO	08427971000	03/03/2005	
111	HERMES	ROMA	RM	LAZIO	09610381007	30/07/2007	
112	HOUSE GARDEN SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA	POMEZIA	RM	LAZIO	07844640586	05/02/1987	
113	I QUATTORDICI - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA	ROMA	RM	LAZIO	80418440584	09/09/1964	
114	IDEA VERDE SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA SOCIALE INTEGRATA ONLUS	VELLETRI	RM	LAZIO	09530501007	31/05/2007	
115	IF INFORMATICA FUNZIONALE	ROMA	RM	LAZIO	03853931008	12/04/1990	
116	IGLOO	ROMA	RM	LAZIO	09689741008	24/10/2007	
117	IL QUADRIFOGLIO 2007A SOCIETA COOPERATIVA	ROMA	RM	LAZIO	09819171001	24/01/2008	
118	INTERCOOP SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	ROMA	RM	LAZIO	01375581004	23/11/1981	
119	INTERMAC SOCIETA COOPERATIVA	ROMA	RM	LAZIO	05067480482	14/09/2000	
120	KEMA	CERVETERI	RM	LAZIO	09132221004	12/09/2006	
121	KEYDONE	POMEZIA	RM	LAZIO	09608181005	31/07/2007	
122	LA DONNA - PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	ROMA	RM	LAZIO	05625161004	16/09/1998	
123	LA NUOVA FATTORIA DI NONNA IDA- COOPERATIVA SOCIALE	ANTICOLI CORRADO	RM	LAZIO	08768211008	19/12/2005	
124	LA SOLUZIONE	POMEZIA	RM	LAZIO	05892251009	30/11/1999	
125	LA.FA.SER.	ROMA	RM	LAZIO	06961001002	21/02/2002	
126	LACINIA SERVICE	ROMA	RM	LAZIO	09665831005	03/10/2007	
127	L'ALLEGRA BRIGATA 2007 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ROMA	RM	LAZIO	09623781003	03/09/2007	
128	L'ASSISTENZA SCOLASTICA	ROMA	RM	LAZIO	01040420588	16/06/1964	
129	LE OPERE	ROMA	RM	LAZIO	07088051003	23/05/2002	
130	L'OROLOGIO	FIANO ROMANO	RM	LAZIO	08091401003	09/07/2004	
131	M.D.C. SERVICES	ROMA	RM	LAZIO	09470991002	17/04/2007	
132	MA.GI.AL. LOYAL WORLD SERVICE	TIVOLI	RM	LAZIO	09592331004	19/07/2007	
133	MAM SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	ROMA	RM	LAZIO	09387471007	22/02/2007	CCI
134	MARE DI ROMA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	ROMA	RM	LAZIO	09539491002	24/05/2007	
135	MARI PAND SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA	ROMA	RM	LAZIO	06478000588	19/03/1984	
136	METAL SOCIETA COOPERATIVA	ROMA	RM	LAZIO	03335090167	19/09/2006	
137	MINDOROMA COOPERATIVA	ROMA	RM	LAZIO	09053161007	08/06/2006	
138	MULTISERVICES	ROMA	RM	LAZIO	07974431004	08/04/2004	
139	NEW LIFE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE E DI LAVORO ONLUS	ROMA	RM	LAZIO	08066601009	11/06/2004	
140	NEW LOOOK COOPERATIVA SOCIALE	POMEZIA	RM	LAZIO	09882241004	21/02/2008	
141	NEW SERVICE PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	SAN CESAREO	RM	LAZIO	07607651002	25/07/2003	
142	NGA SERVICE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA	GUIDONIA MONTECELIO	RM	LAZIO	09612571001	03/09/2007	
143	NOVE SOCIETA COOPERATIVA	ROMA	RM	LAZIO	01802090181	27/01/2004	CCI
144	ORDINE OSPEDALIERO DEI CAVALIERI DI MALTA CONSORZIO SOCIALE- SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	ROMA	RM	LAZIO	09675931001	03/10/2007	
145	P & P PICK AND PACK	ROMA	RM	LAZIO	09743991003	12/12/2007	
146	P.T.C. SOCIETA COOPERATIVA	LABICO	RM	LAZIO	09615941003	01/08/2007	
147	PICCOLA COOPERATIVA SOCIALE LA MIMOSA	GORGA	RM	LAZIO	06904581003	18/01/2002	
148	POLISERVIZI	POLI	RM	LAZIO	04529881007	12/06/1993	
149	POLISTATO 81- SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA	ROMA	RM	LAZIO	97011840580	05/06/1981	
150	PONTE LUCANO 80- SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA	ROMA	RM	LAZIO	03904970583	12/11/1980	
151	PRAGMA SERVICE COOP. SOCIALE	ROMA	RM	LAZIO	09479431000	11/04/2007	
152	PRIMARIA ORGANIZZAZIONE MONDIALE CROSSWAY ON POINT- PR.O.MO.C.O.P.	ROMA	RM	LAZIO	06037381008	16/03/2000	
153	PRIMAVERA SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA	CAPENA	RM	LAZIO	04676290580	13/12/1979	
154	PROGRAMMA LOGISTICA	ROMA	RM	LAZIO	09191491001	19/10/2006	
155	PROGRESSO LOGISTICA	ROMA	RM	LAZIO	09191531004	19/10/2006	
156	PROMOS	ROMA	RM	LAZIO	08990111000	27/04/2006	
157	R.A.M.S.- ROME ASSISTENCE MEDICAL SERVICE COOPERATIVA SOCIALE	ROMA	RM	LAZIO	10155721003	23/09/2008	
158	RAGGIO DI SOLE	MARINO	RM	LAZIO	04663831008	16/02/1994	
159	RAGGIO DI SOLE TECNOLOGY	ROMA	RM	LAZIO	01830920441	20/01/2005	

160	RAINBOWCOOP	ROMA	RM	LAZIO	09061671005	22/06/2006	
161	RINASCITA NEMORENSE SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA	NEMI	RM	LAZIO	02686800588	20/02/1974	
162	ROMA 87	ROMA	RM	LAZIO	07721220585	25/11/1986	
163	ROMA PULIZIE COOP	LADISPOLI	RM	LAZIO	09439991002	26/03/2007	
164	S.T.L. SERVICI TECNICI LOGISTICI	ROMA	RM	LAZIO	09574761004	02/07/2007	
165	SIRO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	ROMA	RM	LAZIO	06805180582	28/12/1984	
166	SOC. COOPERATIVA MADDALENA LUIGI	ROMA	RM	LAZIO	04837890583	22/10/1980	
167	SOC.COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO PARTIGIANI E RIVA	ROMA	RM	LAZIO	80201370584	31/08/1945	
168	SOCIETA COOPERATIVA ABRUZZO SERVIZI	ROMA	RM	LAZIO	01690290695	21/07/1994	
169	SOCIETA COOPERATIVA APACHE	ROMA	RM	LAZIO	03835240585	28/04/1980	
170	SOCIETA COOPERATIVA BACKOS	ROMA	RM	LAZIO	09048821004	31/05/2006	
171	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA ACLI COMUNALE II	ROMA	RM	LAZIO	97022050583	27/07/1970	
172	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA ACLI COMUNALE VI	ROMA	RM	LAZIO	97022080580	27/07/1970	
173	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA COLLE DIANA	ROMA	RM	LAZIO	04707880581	28/02/1980	
174	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA NOVA DOMUS ITALICA	ROMA	RM	LAZIO	00411070584	26/06/1946	
175	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA SOGNO DI ROMA	ROMA	RM	LAZIO	80250630581	22/07/1964	
176	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA VILLAGGIO DEL SOLE	MONTE PORZIO CATONE	RM	LAZIO	84000170583	08/09/1971	**UNCI**
177	SOCIETA COOPERATIVA FACCHINI ANZIO	ANZIO	RM	LAZIO	02735870582	11/03/1977	
178	SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ALBERO AZZURRO AGE	CAVE	RM	LAZIO	08546091003	01/06/2005	
179	SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE CO.META	VALMONTONE	RM	LAZIO	07536421006	20/05/2003	
180	SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE IL FILO DELLA VITA	GUIDONIA MONTECELIO	RM	LAZIO	06477111006	06/11/2000	
181	SPERANZA	ROMA	RM	LAZIO	07477070580	06/12/1985	
182	TECNO SPLENDOR 90 PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	ROMA	RM	LAZIO	03913961003	25/07/1990	
183	TERRA	ROMA	RM	LAZIO	09501441001	26/04/2007	
184	TIBERCOOP	FIANO ROMANO	RM	LAZIO	07836370580	12/11/1986	
185	TUTTI GIU PER TERRA COOPERATIVA SOCIALE	ROMA	RM	LAZIO	09423161000	15/03/2007	
186	VA.RO SOCIETA COOPERATIVA	ROMA	RM	LAZIO	08711141005	31/10/2005	
187	VENTURE GENERAL	ROMA	RM	LAZIO	03450100270	14/03/2003	
188	ZETAC SOCIETA PICCOLA COOPERATIVA A R.L.	ROMA	RM	LAZIO	06146311003	14/06/2000	**UNICOOP**
189	AMIATA OVINI PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	GROTTE DI CASTRO	VT	LAZIO	01687850568	08/06/2001	
190	B & B	NEPI	VT	LAZIO	01716930563	03/05/2002	
191	OROLOGI E OROLOGI	VITERBO	VT	LAZIO	01812340568	28/02/2005	

11A00973

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione 25 novembre 2010 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, recante: «Regolamento concernente la prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 1-*bis* , del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici. (Deliberazione n. 606/10/CONS).**».** (Deliberazione pubblicata nel supplemento ordinario n. 3 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 1 del 3 gennaio 2011).

In calce alla deliberazione citata in epigrafe, pubblicata nel sopra indicato supplemento ordinario, a pag. 27, dopo le firme, deve intendersi inserito il seguente ALLEGATO A:

<<ALLEGATO A alla delibera n. 606/10/CONS del 25 novembre 2010

REGOLAMENTO CONCERNENTE LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI LINEARI O RADIOFONICI SU ALTRI MEZZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AI SENSI DELL'ART. 21, COMMA 1-BIS, DEL TESTO UNICO DEI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI E RADIOFONICI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI E AUTORIZZAZIONE

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

a) "Autorità": l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni istituita dall'art. 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

b) "Ministero": Il Ministero dello sviluppo economico;

c) "Testo unico": il Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

d) "servizio di media audiovisivo":

1. un servizio, quale definito agli articoli 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che è sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi di media ed il cui obiettivo principale è la fornitura di programmi al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche. Per siffatto servizio di media audiovisivo si intende o la radiodiffusione televisiva, come definita alla lettera i) dell'articolo 2 del Testo unico e, in particolare, la televisione analogica e digitale, la trasmissione continua in diretta quale il *live streaming*, la trasmissione televisiva su internet quale il *web casting* e il video quasi su domanda quale il *near video on demand*, o un servizio di media audiovisivo a richiesta, come definito dalla lettera m) dell'articolo 2 del Testo unico. Non rientrano nella nozione di "servizio di media audiovisivo":

- i servizi prestati nell'esercizio di attività precipuamente non economiche e che non sono in concorrenza con la radiodiffusione televisiva, quali i siti internet privati e i servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati da utenti privati a fine di condivisione o di scambio nell'ambito di comunità di interesse;
- ogni forma di corrispondenza privata, compresi i messaggi di posta elettronica;
- i servizi la cui finalità principale non è la fornitura di programmi; i servizi nei quali il contenuto audiovisivo è meramente incidentale e non ne costituisce la finalità principale, quali, a titolo esemplificativo:

a) i siti internet che contengono elementi audiovisivi puramente accessori, come elementi grafici animati, brevi spot pubblicitari o informazioni relative a un prodotto o a un servizio audiovisivo;

b) i giochi in linea;

c) i motori di ricerca;

d) le versioni elettroniche di quotidiani e riviste;

e) i servizi testuali autonomi;

f) i giochi d'azzardo con posta in denaro, ad esclusione delle trasmissioni dedicate a giochi d'azzardo e di fortuna; ovvero

2. una comunicazione commerciale audiovisiva;

e) "fornitore di servizi di media": la persona fisica o giuridica cui è riconducibile la responsabilità editoriale della scelta e del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e ne determina le modalità di organizzazione; sono escluse dalla definizione di "fornitore di servizi di media" le persone fisiche o giuridiche che si occupano unicamente della trasmissione di programmi per i quali la responsabilità editoriale incombe a terzi;

f) "servizio di media audiovisivo lineare": un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto di programmi;

g) "servizio di media radiofonico": un servizio, quale definito agli articoli 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che è sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi media ed il cui obiettivo principale è la fornitura di contenuti sonori e dati ad essi associati, al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche diverse da quelle via cavo, satellitari e terrestri, e che si pone in concorrenza con le emittenti radiofoniche di all'articolo 2, comma 1, lettera bb) del Testo unico;

h) "reti di comunicazioni elettroniche": i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse, a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;

i) "altri mezzi di comunicazione elettronica": le reti di comunicazione elettronica diverse da quelle via cavo coassiale, satellitari e terrestri di cui agli articoli 16, 18, 19, 20 e 21, comma 1, del Testo unico, quali, a titolo esemplificativo, la rete internet anche in banda larga e le reti mobili ad esclusione delle trasmissioni a mezzo DVBH;

l) "programma": una serie di immagini animate, sonore o non, che costituiscono un singolo elemento nell'ambito di un palinsesto stabilito da un fornitore di servizi di media, la cui forma ed il cui contenuto sono comparabili alla forma ed al contenuto della radiodiffusione televisiva. Non si considerano programmi le trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse;

m) "palinsesto": l'insieme, predisposto da un'emittente televisiva o radiofonica, analogica o digitale, di una serie di programmi unificati da un medesimo marchio editoriale e destinato alla fruizione del pubblico, diverso dalla trasmissione differita dello stesso palinsesto, dalle trasmissioni meramente ripetitive, ovvero dalla prestazione, a pagamento, di singoli programmi, o pacchetti di programmi, audiovisivi lineari, con possibilità di acquisto da parte dell'utente anche nei momenti immediatamente antecedenti all'inizio della trasmissione del singolo programma, o del primo programma, nel caso si tratti di un pacchetto di programmi;

n) "responsabilità editoriale" l'esercizio di un controllo effettivo sia sulla selezione dei programmi, ivi inclusi i programmi-dati, sia sulla loro organizzazione in un palinsesto cronologico;

o) "accesso condizionato": ogni misura e sistema tecnico in base ai quali l'accesso in forma intelligibile al servizio protetto sia subordinato a preventiva e individuale autorizzazione da parte del fornitore del servizio di accesso condizionato;

p) "richiedente": il soggetto che presenta la domanda di autorizzazione di cui al presente provvedimento;

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del Testo unico.

Articolo 2

Campo di applicazione

1. L'attività di comunicazione e di messa a disposizione di contenuti audiovisivi attraverso internet è libera e, in particolare, sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:

- i servizi prestati nell'esercizio di attività precipuamente non economiche e che non siano in concorrenza con la radiodiffusione televisiva, intendendosi a tal fine esclusi i servizi i cui ricavi annui derivanti da pubblicità, televendite, sponsorizzazioni, contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento, non superino centomila euro;

- i siti internet privati e i servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati da utenti privati che provvedono alla selezione e alla organizzazione dei contenuti medesimi a fini di condivisione o di scambio nell'ambito di comunità di interesse, tranne nel caso in cui sussistano, in capo ai soggetti che provvedono all'aggregazione dei contenuti medesimi, sia la responsabilità editoriale, in qualsiasi modo esercitata, sia uno sfruttamento economico;

- ogni forma di corrispondenza privata, compresi i messaggi di posta elettronica;

- i servizi la cui finalità principale non è la fornitura di programmi;

- i servizi nei quali il contenuto audiovisivo è meramente incidentale e non ne costituisce la finalità principale, quali, a titolo esemplificativo:

a) i siti internet che contengono elementi audiovisivi puramente accessori, come elementi grafici animati, brevi spot pubblicitari o informazioni relative a un prodotto o a un servizio audiovisivo;

b) i giochi in linea;

c) i motori di ricerca;

d) i quotidiani e i periodici online e le edizioni elettroniche di quotidiani e periodici;

e) i servizi testuali autonomi;

f) i giochi d'azzardo con posta in denaro, ad esclusione delle trasmissioni dedicate a giochi d'azzardo e di fortuna.

2. Il presente regolamento disciplina esclusivamente l'attività di fornitura di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici, anche a pagamento, su altri mezzi di comunicazione elettronica di cui all'articolo 21, comma 1-bis, del Testo unico, svolta sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi di media il cui obiettivo principale è la fornitura di programmi al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche, in concorrenza con la radiodiffusione televisiva, e i cui ricavi annui derivanti da pubblicità, televendite, sponsorizzazioni, contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento, sono superiori a centomila euro, fatte salve le esenzioni di cui al comma 3.

3. Non sono soggetti al rilascio di autonoma autorizzazione:

a) i palinsesti identificati da un unico marchio di durata inferiore a ventiquattro ore settimanali;

b) i servizi di media audiovisivi a circuito chiuso per gruppi chiusi di utenti o in luoghi aperti al pubblico, quali, a titolo esemplificativo:

- le diffusioni sonore o audiovisive all'interno delle stazioni ferroviarie, degli aeroporti, delle metropolitane, dei mezzi di trasporto;

- le diffusioni sonore o audiovisive all'interno di locali commerciali.

Articolo 3

Autorizzazione

1. La fornitura di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica che rientra nel campo di applicazione come delineato all'articolo 2, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dall'Autorità.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere rilasciata a società di capitali o di persone, società cooperative, fondazioni, associazioni riconosciute e non riconosciute e a persone fisiche che abbiano la propria sede legale o residenza in Italia, ovvero in uno Stato dello Spazio economico europeo, ovvero al di fuori dello Spazio economico europeo a condizione che lo Stato ove il soggetto richiedente ha la propria sede legale o residenza pratichi un trattamento di reciprocità nei confronti di soggetti italiani. Sono salve in ogni caso le disposizioni contenute negli accordi internazionali.

3. Le autorizzazioni di cui al presente articolo non possono essere rilasciate a soggetti o a società i cui legali rappresentanti abbiano riportato condanna a pena detentiva superiore a sei mesi per delitto non colposo o che siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni e integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale.

4. Le autorizzazioni di cui al presente articolo non possono essere rilasciate a società che non abbiano per oggetto sociale l'esercizio di attività radiotelevisiva, editoriale o comunque attinente all'informazione o allo spettacolo; fatto salvo quanto previsto per la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici, anche economici, le società a prevalente partecipazione pubblica, e le aziende e gli istituti di credito non possono, né direttamente né indirettamente, essere titolari di autorizzazioni per la fornitura di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica.

5. La domanda di autorizzazione, da compilarsi secondo lo schema di cui all'allegato 1 deve essere presentata dal richiedente corredata dalla seguente documentazione:

a) per le società, codice fiscale e certificato di iscrizione al registro delle imprese relativo al soggetto richiedente, ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000; per le persone fisiche, codice fiscale e certificato di iscrizione alla Camera di commercio, ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000; per i rappresentanti delle fondazioni e delle associazioni, riconosciute e non riconosciute, codice fiscale e indicazione del numero di partita IVA;

b) dichiarazione di aver percepito ricavi annui derivanti da pubblicità, televendite, sponsorizzazioni, contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento, superiori a centomila euro;

c) attestazione in originale o in fotocopia autenticata nelle forme di legge, del versamento del contributo di cui all'art. 6 del presente regolamento, ovvero mediante l'esibizione del C.R.O. (codice riferimento operazione) nel caso di pagamenti effettuati per via telematica;

d) la scheda di cui all'allegato 2, relativa al sistema trasmissivo impiegato firmata dal richiedente o dal suo legale rappresentante;

e) copia del marchio editoriale di trasmissione del programma, riprodotta su carta intestata della società, datata e firmata ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 dal richiedente o dal legale rappresentante del richiedente.

6. I soggetti di nuova costituzione che rientrano nel campo di applicazione come delineato all'articolo 2 sono tenuti a presentare la domanda di cui al comma 5 decorso un anno dalla data di avvio delle trasmissioni.

7. È fatto obbligo ai soggetti titolari di autorizzazione ai sensi del presente articolo di comunicare all'Autorità ogni eventuale cambiamento delle informazioni indicate nella domanda di autorizzazione, nonché nei documenti di cui al comma 5. Detta comunicazione deve essere effettuata entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento che ha dato luogo all'obbligo di informativa.

8. La domanda si intende accolta, ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, qualora l'Autorità non comunichi all'interessato, nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, un provvedimento di diniego basato sulla non rispondenza dell'istanza ai requisiti del presente regolamento, salvo che l'interessato provveda a conformarsi ai requisiti previsti entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione del diniego.

9. La decorrenza del termine di cui al comma 8 è sospesa:

a) dalla richiesta di informazioni e/o documenti di cui al comma 8, sulla base delle date dei numeri di protocollo apposti alla corrispondenza in partenza e in arrivo;

b) se il richiedente deve produrre eventuali integrazioni documentali rilasciate da altri organismi pubblici nazionali o esteri, fino alla produzione dei relativi provvedimenti o atti;

c) dalla richiesta da parte dell'Autorità di acquisire informazioni o documenti presso altre amministrazioni e soggetti terzi, fino all'acquisizione degli stessi.

10. L'Autorità pubblica sul proprio sito web l'elenco dei soggetti che hanno conseguito l'autorizzazione ai sensi del comma 8 e lo aggiorna periodicamente.

11. I titolari delle autorizzazioni di cui al presente regolamento, non ancora iscritti al Registro degli operatori di comunicazione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione e a procedere alle comunicazioni previste dalla normativa vigente.

Articolo 4

Fornitori di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici autorizzati all'estero

1. I fornitori di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici legittimamente stabiliti in uno Stato appartenente all'Unione europea o in uno Stato parte della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla televisione transfrontaliera, e in questo legittimamente_esercenti, non sono tenuti a richiedere l'autorizzazione per prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici ai sensi del presente regolamento.

Articolo 5

Validità, rinnovo e cessione

1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 3 sono valide per un periodo di dodici anni dalla data del conseguimento dell'autorizzazione e possono essere rinnovate per periodi successivi di uguale durata.

2. La domanda di rinnovo dell'autorizzazione deve essere presentata almeno trenta giorni prima della data di scadenza dell'autorizzazione medesima, con le stesse modalità e forme previste dall'articolo 3 per la domanda di autorizzazione.

3. Durante il periodo della loro validità, le autorizzazioni di cui al presente regolamento possono essere cedute ad altro soggetto, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, previa formale comunicazione di rinuncia all'autorizzazione da parte del soggetto titolare a favore del nuovo soggetto, da effettuarsi entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di trasferimento a qualsivoglia titolo.

4. Ove ricorrano le condizioni di cui al comma 3, il nuovo soggetto è tenuto a presentare all'Autorità, entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di trasferimento o di fusione, apposita richiesta di adeguamento a proprio favore dell'autorizzazione, allegando alla domanda la copia autenticata dell'atto di trasferimento, a qualsivoglia titolo, del ramo di azienda unitamente alla documentazione indicata all'articolo 3.

5. L'autorizzazione di cui al comma 3, fatta salva la validità della stessa fino alla sua naturale scadenza e previo accertamento del possesso dei requisiti, è adeguata dall'Autorità secondo le modalità e i termini di cui all'articolo 3.

6. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla delibera n. 646/06/CONS recante approvazione del regolamento sulla disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà delle società radiotelevisive, dei procedimenti in materia di posizioni dominanti e dell'attività di verifica delle operazioni di concentrazione ed intese nel sistema integrato delle comunicazioni, e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 6

Contributi

1. Il soggetto richiedente il rilascio o il rinnovo dell'autorizzazione di cui al presente regolamento, ai sensi degli articoli 3 e 5, è tenuto ad effettuare un versamento a favore dell'Autorità a titolo di rimborso delle spese dell'istruttoria sulla domanda di autorizzazione.

2. L'importo del contributo dovuto ai fini del rilascio o del rinnovo dell'autorizzazione di cui al presente regolamento, è pari a euro 500,00 per i servizi audiovisivi e a euro 250,00 per i servizi radiofonici. L'Autorità si riserva di rivedere tale importo alla luce dello sviluppo del mercato.

3. Le modalità di versamento dei contributi di cui al presente articolo sono indicate nel sito web dell'Autorità www.agcom.it.

Articolo 7

Revoca e decadenza

1. L'Autorità dispone, con proprio provvedimento motivato, la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 in caso di trasferimento, in qualsiasi forma effettuato, del controllo dell'impresa dal soggetto titolare dell'autorizzazione a soggetto privo dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui all'articolo 3.

2. Il termine per l'adozione del provvedimento di revoca è di sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica della comunicazione di avvio del procedimento. Le parti possono presentare memorie scritte e documenti entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento. Trascorso inutilmente tale termine, l'Autorità procede ai sensi di legge.

3. Le autorizzazioni di cui all'articolo 3 decadono automaticamente:

a. a seguito della dichiarazione di fallimento del soggetto titolare dell'autorizzazione, non seguita dall'autorizzazione del giudice all'esercizio temporaneo dell'impresa;

b. a seguito della sottoposizione del soggetto titolare dell'autorizzazione ad altra procedura concorsuale non seguita da autorizzazione alla continuazione in via provvisoria dell'esercizio dell'impresa;

c. qualora venga meno uno dei requisiti oggettivi o soggettivi previsti per il rilascio dell'autorizzazione;

d. per scadenza del termine di cui all'articolo 5, comma 2, in assenza di domanda di rinnovo.

CAPO II

NORME APPLICABILI AI TITOLARI DI AUTORIZZAZIONE PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI LINEARI O RADIOFONICI

Articolo 8

Reti di diffusione e separazione societaria

1. Per la diffusione o la distribuzione dei programmi, i soggetti titolari di autorizzazione rilasciata ai sensi del presente regolamento utilizzano, direttamente o attraverso soggetti terzi, apparecchiature, stazioni e sistemi autorizzati ai sensi della normativa vigente.

2. Il soggetto titolare di autorizzazione per la prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici ai sensi del presente regolamento che sia anche operatore di rete di comunicazione elettronica, è tenuto al rispetto degli obblighi e dei principi di separazione societaria di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), n. 2, del Testo unico.

Articolo 9

Trasmissioni simultanee

1. Ai fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici su reti di diffusione terrestre, via satellite o di distribuzione via cavo, in possesso del relativo titolo abilitativo in corso di validità, è consentita senza alcun onere, previa notifica da effettuarsi all'Autorità e al Ministero ed inclusiva anche dei dati tecnici necessari, la ritrasmissione simultanea integrale su altri mezzi di comunicazione elettronica, fatto salvo il rispetto dei diritti di trasmissione acquisiti.

2. Ai fornitori di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica, autorizzati ai sensi del presente regolamento, è consentita senza alcun onere, previa notifica da effettuarsi all'Autorità e al Ministero ed inclusiva anche dei dati tecnici necessari, la ritrasmissione simultanea integrale su reti di diffusione via satellite o di distribuzione via cavo, fatto salvo il rispetto dei diritti di trasmissione acquisiti.

Articolo 10

Registro dei programmi e conservazione delle registrazioni

1. I soggetti titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 compilano mensilmente il registro dei programmi secondo il modello semplificato approvato dall'Autorità con distinta delibera.

2. I soggetti di cui al comma 1 conservano la registrazione integrale dei programmi diffusi o distribuiti per i tre mesi successivi alla data di diffusione o distribuzione dei programmi stessi. La registrazione deve consentire di individuare, inequivocabilmente, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data e all'ora di diffusione o distribuzione dei programmi registrati.

3. I soggetti che trasmettono in simultanea una programmazione identica su più mezzi di distribuzione o diffusione ai sensi dell'articolo 9, possono procedere alla compilazione di un unico registro valevole per tutti i mezzi impiegati, secondo il modello semplificato approvato dall'Autorità con distinta delibera.

Articolo 11

Garanzie per gli utenti e per i diritti d'autore

1. I soggetti titolari di autorizzazione di cui all'articolo 3 sono tenuti al rispetto delle disposizioni in materia di garanzie degli utenti e dei diritti d'autore di cui agli articoli 32 e 32-bis del Testo unico e delle disposizioni attuative adottate dall'Autorità.

Articolo 12

Responsabilità e rettifica

1. I soggetti titolari di autorizzazione di cui all'articolo 3 sono tenuti al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 32-quinquies, comma 2, del Testo unico

Articolo 13

Comunicazioni commerciali audiovisive

1. I soggetti titolari di autorizzazione di cui all'articolo 3 sono tenuti al rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni commerciali audiovisive di cui agli articoli da 36 a 41 del Testo unico, in quanto applicabili, e delle disposizioni attuative adottate dall'Autorità.

Articolo 14

Quote di emissione e produzione

1. I fornitori di servizi di media audiovisivi titolari di autorizzazione di cui all'articolo 3 sono tenuti al rispetto delle norme in materia di quote di emissione e produzione audiovisiva di cui all'articolo 44, commi 1, 2, 3, 5, 6 e 8, del Testo unico e delle disposizioni attuative adottate dall'Autorità.

Articolo 15

Tutela dei minori

1. I soggetti titolari di autorizzazione di cui all'articolo 3 sono tenuti al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 34 e 35 bis del Testo unico e delle disposizioni attuative adottate dall'Autorità.

Articolo 16

Sanzioni

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 51 del Testo unico per le violazioni delle norme richiamate nel presente Capo, all'inosservanza delle disposizioni previste dal Capo I del presente regolamento si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 30 e 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

CAPO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 17

Disposizioni transitorie

1. I soggetti esercenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento l'attività di prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica che rientrano nel campo di applicazione come delimitato all'articolo 2, possono proseguire l'attività a condizione di presentare all'Autorità la richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 3 o la notifica di cui all'articolo 9 entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. A tal fine i ricavi di cui all'articolo 2 sono quelli indicati nel primo rendiconto approvato dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 è consentita la prosecuzione dell'attività nel rispetto delle disposizioni di cui al Capo II fino al conseguimento dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 o dalla presentazione della notifica di cui all'articolo 9.

ALLEGATO 1

al Regolamento in materia di prestazione di servizi media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica adottato con delibera n. 606/10/CONS del 25 novembre 2010

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI LINEARI O RADIOFONICI SU ALTRI MEZZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI CUI ALL'ART. 21, COMMA 1-BIS, DEL TESTO UNICO DEI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI E RADIOFONICI

ALL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali

VIA ISONZO, 21/b

00198 – ROMA

agcom@cert.agcom.it

(Dichiarazione sostitutiva di certificazioni resa ai sensi del d.P.R. n. 445/00 e del d.P.R. n. 252/98 allegare fotocopia del documento d'identità del dichiarante).

Il/la sottoscritto/a in qualità di

[] Persona fisica titolare dell'autorizzazione

[] Legale rappresentante

PARTE DA COMPILARE IN CASO DI PERSONE FISICHE

Nome e cognome		
Nato a	Prov.	il
Residente a	Via	Cap
Tel.	Fax	Posta elettronica
Partita IVA		
Ricavi annui (anno di esercizio ----) derivanti da pubblicità, televendite, sponsorizzazioni, contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento: _____________ euro		

PARTE DA COMPILARE IN CASO DI FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI ANCHE NON RICONOSCIUTE

Denominazione		
Nome e cognome del legale rappresentante		
Nato a	Prov.	il
Residente a	Via	Cap
Tel.	Fax	Posta elettronica

Partita IVA del legale rappresentante
Domicilio eletto ai fini del procedimento presso cui inviare tutte le comunicazioni :
Ricavi annui (anno di esercizio ----) derivanti da pubblicità, televendite, sponsorizzazioni, contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento: _____________ euro

PARTE DA COMPILARE IN CASO DI SOCIETA'

Denominazione e ragione sociale della società richiedente		
Con sede in	Prov.	CAP
Via	n.	
Partita IVA/Codice fiscale della società		
N. iscr. Reg. imprese	Rilasciato da	Il
Tel.	Fax	Mail
Legale rappresentante della società		
Codice fiscale del legale rappresentante della società		
Domicilio eletto ai fini del procedimento presso cui inviare tutte le comunicazioni :		
Ricavi annui (anno di esercizio ----) derivanti da pubblicità, televendite, sponsorizzazioni, contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento: _____________ euro		

CHIEDE

☐ il rilascio dell'autorizzazione per la prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Regolamento adottato con delibera n. 606/10/CONS;

☐ il rinnovo dell'autorizzazione per la prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Regolamento adottato con delibera n. 606/10/CONS;

☐ l'adeguamento a proprio favore dell'autorizzazione per la prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del Regolamento adottato con delibera n. 606/10/CONS, già rilasciata in data_____________ a______________________________: (*si allega comunicazione dell'originario titolare di rinuncia all'autorizzazione a favore del nuovo soggetto)*

SEGNALA

da compilare nel caso in cui i medesimi programmi del palinsesto vengano offerti anche in modalità su richiesta (ad esempio la c.d. *catch up tv* o archivi). Qualora i programmi forniti su richiesta non siano stati già forniti in modalità lineare è necessario presentare una segnalazione separata ai sensi del Regolamento adottato con delibera n. 607/10/CONS.

☐ che dalla data di presentazione della presente segnalazione avvierà anche l'attività di fornitore di servizi di media audiovisivi a richiesta ai sensi dell'art. --- del Regolamento adottato con delibera n. 607/10/CONS;

☐ che dalla data di presentazione della presente segnalazione intende anche proseguire l'attività di fornitore di servizi di media audiovisivi a richiesta ai sensi dell'art. 3 del Regolamento adottato con delibera n. 607/10/CONS.

Il sottoscritto ai fini della presente istanza, consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dalla legge n. 241/1990 e dal d.P.R. n. 445/00 in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni dichiara inoltre:

- che, relativamente alla sede legale, l'istanza è fatta in ossequio all'art. 3, comma 2, del Regolamento;

- di non aver riportato condanna a pena detentiva superiore a sei mesi per delitto non colposo e che non è sottoposto alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n.1423, e successive modificazioni e integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale;

- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

- che l'attività oggetto della presente istanza viene esercitata nel rispetto della vigente normativa in materia;

- che, ai sensi dell'articolo 5 del d.P.R. n. 252 del 3 giugno 1998 nei propri confronti e nei confronti degli amministratori non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965 *(antimafia)*;

- che l'impresa non si trova nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente e che non sussistono procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;

- di accettare le condizioni previste dal Regolamento concernente la prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 606/10/CONS e le condizioni vigenti in materia di standard radiotelevisivi e di accesso condizionato;

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

- di essere a conoscenza che ai sensi dell'art. 20 della legge n. 241/90 la domanda si intende accolta qualora l'Autorità non comunichi un provvedimento di diniego entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.

Luogo e data	Firma del richiedente o del legale rappresentante (leggibile)

Si allega alla presente:

- Scheda relativa al sistema trasmissivo impiegato (ALLEGATO 2);
- Fotocopia di documento di riconoscimento del legale rappresentante;
- Attestazione del versamento del contributo di cui all'art. 6 del Regolamento;
- Copia del marchio editoriale di trasmissione del programma di cui all'art. 3, comma 5, lettera e).

ALLEGATO 2

al Regolamento in materia di prestazione di servizi media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica adottato con delibera n. 606/10/CONS del 25 novembre 2010

SCHEDA RELATIVA AL SISTEMA DI TRASMISSIONE IMPIEGATO

La denominazione del palinsesto è ____________________________

La rete di comunicazione elettronica di diffusione del servizio è ____________________

Il fornitore del sistema trasmissivo, ove noto al momento della presentazione della domanda, è ____

La linea editoriale è: (*descrivere in modo sintetico ma esaustivo la tipologia della programmazione*) __________________________________

Il palinsesto è :

|__| liberamente accessibile

|__| ad accesso condizionato

Il sistema di accesso condizionato è ___________________________________

Luogo e data	Firma del richiedente o del legale rappresentante (leggibile)

>>.

11A01188

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2011-GU1-024) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**	- annuale	€ **295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**	- annuale	€ **85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.